



AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Comunicazione COVID-19: Disposizioni adottate dalle Regioni in materia di Tirocini Extracurricolari e misure di Politica Attiva

Aggiornamento 08/04/2020

Sommario

Regione Abruzzo	3
Regione Basilicata	11
Regione Calabria	14
Regione Campania	11
Regione Emilia Romagna.....	12
Regione Friuli Venezia Giulia.....	17
Regione Lazio.....	18
Regione Liguria	25
Regione Lombardia	28
Regione Marche.....	37
Regione Molise.....	43
Regione Piemonte	44
Regione Puglia	50
Regione Sardegna.....	51
Regione Sicilia.....	53
Regione Toscana.....	56
Regione Umbria	62
Regione Veneto	64
Provincia Autonoma di Bolzano.....	67
Provincia Autonoma di Trento	68

Regione Abruzzo

Tirocini extracurricolari autofinanziati e in Garanzia Giovani (Ordinanza n. 5 del 11/03/2020)

I tirocini di cui alle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, sono sospesi con decorrenza immediata per “cause di forza maggiore”, laddove il soggetto ospitante (azienda) non abbia già provveduto alla sospensione degli stessi per cause riconducibili alla “chiusura aziendale”, in applicazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

In alternativa a quanto sopra, laddove il soggetto ospitante seguiti la propria attività aziendale, ove possibile e comunque risulti plausibile e coerente con l’attività formativa prevista nel Progetto Formativo Individuale di tirocinio extracurricolare, il tirocinante può essere formalmente autorizzato dal soggetto ospitante a svolgere la propria attività formativa a distanza con esclusione dei tirocini attivati a valere sul Programma “Garanzia Giovani”. In tal caso il soggetto ospitante provvederà a fornire allo stesso tirocinante le attrezzature necessarie ed il supporto telefonico/mail, assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza (facendo riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell’art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.). In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale.

È sospesa l’attivazione nella Regione Abruzzo di nuovi tirocini extracurricolari fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali per tirocini extracurricolari afferenti a particolari profili e qualificazioni professionali. Qualora ricorrano i presupposti e le condizioni per la proroga od il rinnovo dei tirocini extracurricolari in essere alla data del presente provvedimento, la stessa proroga o rinnovo -in deroga a quanto previsto all’art. 4, comma 6, delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018 -potrà essere autorizzata solo dopo la data del 3 aprile 2020.

I soggetti promotori, di cui all’art. 6 delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvederanno ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e in Garanzia Giovani (Circolare n. 93456/20 del 03/04/2020)

Con la presente nota esplicativa, si forniscono alcuni chiarimenti ed indicazioni, al fine di dare una prima risposta ai più frequenti quesiti che stanno pervenendo, con la seguente e doverosa precisazione: la già complessa, e spesso controversa , materia dei tirocini extracurricolari risente viepiù dell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria in corso, e pertanto le indicazioni operative qui contenute potrebbero essere oggetto di aggiornamento e di revisione all’esito di nuove direttive ed orientamenti, che dovessero emergere a livello nazionale ed in sede di coordinamento delle Regioni. Come noto è stato pubblicato il nuovo D.P.C.M. del 1 aprile 2020, con il quale l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020. Nelle more dell’adozione, pertanto, di una nuova ordinanza regionale, a recepimento delle nuove disposizioni governative, le presenti indicazioni operative emanate a chiarimento dell’ordinanza n. 5/2020 potranno essere estese anche alla nuova ed emananda ordinanza regionale.

Sospensione tirocini. Nel caso di sospensione del tirocinio, si forniscono le indicazioni di carattere più strettamente operativo per la gestione della medesima sospensione e proroga, tramite il sistema informativo “25CO”.

Il soggetto ospitante è tenuto sempre a comunicare al Soggetto promotore ed al tirocinante la sospensione del tirocinio, indicandone anche la motivazione: “chiusura aziendale” o “cause di forza maggiore” (nel caso in cui il soggetto ospitante seguiti la propria attività produttiva, in quanto non rientrante tra quelle oggetto di sospensione) o le altre ed eventuali cause indicate nella disciplina regionale.

La citata comunicazione di sospensione dei tirocini, non deve essere inviata per i tirocini finanziati a valere sul programma “Garanzia Giovani”.

Per quanto riguarda, infatti, il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti all’art. 4 (“Durata del tirocinio”), comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. 112/2018, che disciplinano il diritto alla sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea dell’attività da parte del soggetto ospitante o per cause di forza maggiore.

E’ stato predisposto l’allegato modello di comunicazione di sospensione del tirocinio (Allegato n.1, in attesa di pubblicazione da parte della Regione), che si chiede di compilare anche nel caso in cui le comunicazioni di sospensione siano state già inviate, ma non contengano le principali informazioni e dati richiesti.

Si ricorda, poi, che dal punto di vista del sistema della comunicazione obbligatoria - Unilav (come già specificato nella faq n. 24 dell’aggiornamento n. 3 in data 9.12.2019), la sospensione del tirocinio extracurricolare è trattata come se fosse una “proroga”.

Si richiama anche il manuale “Comunicazioni obbligatorie – Modelli e regole – versione febbraio 2020 v.1.0” predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al cui paragrafo 2.7.5 (“Quadro proroga”), nel quale vengono fornite indicazioni per la compilazione della sezione nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro o anche di tirocinio, quando la loro scadenza non è deducibile a priori, come ad esempio nel caso delle sostituzioni per maternità, ovvero per lo slittamento del termine finale del rapporto di lavoro o di tirocinio, che trova anche applicazione nella fattispecie dell’emergenza sanitaria in corso.

Ciò premesso, poiché il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione, il soggetto ospitante, o suo delegato, come già indicato nella richiamata faq n. 24, comunicherà la sospensione del tirocinio come “proroga”, tramite il sistema informativo “25CO”, fino alla data di prima sospensione prevista dal citata ordinanza n. 5/2020 (3 aprile.2020) e successivamente fino al 13 aprile 2020 (D.P.C.M. 1 aprile).

Nel caso in cui le misure restrittive vengano ulteriormente prorogate oltre la data del 13.04.2020, si dovranno effettuare nuove proroghe (sospensioni), fino a quando persisteranno le misure restrittive legate all’emergenza sanitaria in corso.

Al termine delle citate misure restrittive per il contenimento del Coronavirus e quindi alla ripresa della normale attività produttiva e del tirocinio, si dovrà effettuare una ulteriore comunicazione obbligatoria (Unilav) di proroga, che dovrà essere di una durata equivalente al periodo di effettiva sospensione del tirocinio stesso.

In altri termini, il soggetto ospitante dovrà prorogare il tirocinio per un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di effettiva sospensione e la data originariamente prevista di conclusione del tirocinio.

ESEMPIO:

la data di conclusione del tirocinio era prevista – ad esempio - al 31.3.2020.

In data 11 marzo 2020 è stata ordinata dalla Regione Abruzzo la sospensione immediata dei tirocini fino al 3 aprile 2020. Il D.P.C.M. 1 aprile 2020 ha prorogato le misure restrittive fino al 13 aprile 2020. Il Soggetto ospitante, o chi per esso, dovrà quindi procedere nel seguente modo:

1. inoltrerà una prima comunicazione Unilav di proroga (sospensione) del tirocinio fino alla data del 3 aprile 2020;
2. inoltrerà, quindi, una seconda comunicazione di proroga fino al 13 aprile 2020;
3. nel caso in cui , non si sia proceduto ad inserire nel sistema “25CO” la prima comunicazione di proroga (sospensione) al 3 aprile 2020, si procederà ad effettuare direttamente quella al 13.03.2020;
4. nel caso in cui le misure limitative non vengano prorogate, dal giorno 14 aprile 2020 dovrà procedere ad un’ulteriore proroga del tirocinio per un periodo pari all’effettiva sospensione del tirocinio, che nell’esempio prospettato sarà pari a 21 giorni (qualora la sospensione sia stata attuata già dallo stesso giorno del 11.3. 2020 e fino al 31 marzo 2020).
5. nel caso in cui, invece, vengano prorogate le misure emergenziali di sospensione dell’attività lavorativa e/o di tirocinio, dovrà procedere ad una proroga (sospensione) del tirocinio fino alla nuova data di sospensione prevista dai provvedimenti statali e regionali di riferimento e così sino a quando permangono gli effetti giuridici correlati all’adozione, da parte del Governo centrale e regionale, di provvedimenti funzionali a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
6. al termine quindi del prolungamento dei predetti provvedimenti funzionali a contrastare l’emergenza sanitaria in atto, il soggetto ospitante, o chi per esso, procederà all’ultima e indicata proroga, secondo quanto specificato al precedente punto 4, in relazione al presente esempio.
7. lo stesso procedimento si applica anche nel caso in cui la prevista ed iniziale data di scadenza del tirocinio cada in un periodo successivo alla sospensione imposta dalle citate misure restrittive (ad esempio 30 giugno). Anche in questo caso, dopo aver provveduto ad effettuare le proroghe (sospensioni) in aderenza ai provvedimenti statali e regionali di riferimento, terminata l’emergenza, il tirocinio dovrà essere prorogato di un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di effettiva sospensione (es.: 11 marzo 2020) e la data fino alla quale sono rimaste in vigore le misure restrittive (es. :13 aprile 2020).

Si comunica, inoltre, che – in via del tutto eccezionale e limitatamente al periodo emergenziale in corso – il sistema informativo regionale (25CO) consentirà di inserire nelle comunicazioni obbligatorie (Unilav) tutte le necessarie sospensioni/proroghe, anche nel caso in cui la durata delle stesse si protragga oltre i 12 mesi.

Solo all’effettiva riattivazione del tirocinio, si procederà all’invio del nuovo ed aggiornato calendario e – se del caso – alla predisposizione dei nuovi registri di presenza, secondo quanto disposto nella normativa regionale di riferimento o negli avvisi e bandi pubblici e secondo le disposizioni che saranno eventualmente e successivamente diramate dai Servizi/Uffici competenti.

Altri casi di sospensione. Gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all’emergenza sanitaria sono gestiti, nell’ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (art. 4 “Durata del tirocinio”, comma 4, delle linee guida regionali), secondo le procedure operative indicate nel capitolo precedente.

Sospensione attivazione nuovi tirocini. Così, come disposto all’art. 3 dell’ordinanza n. 5 in data 11 marzo 2020, le attività inerenti ai tirocini progettati, ma non ancora avviati alla data della stessa ordinanza (tramite comunicazione obbligatoria), riprenderanno successivamente alla data di

sospensione imposta dalle misure restrittive nazionali e regionali (secondo quanto previsto anche dagli specifici avvisi e bandi), salvo ulteriori proroghe delle stesse misure restrittive.

Prosecuzione tirocinio in modalità a distanza. L'art. 2 dell'ordinanza n. 5/2020, prevede la possibilità - laddove le specificità del settore economico/attività di riferimento del soggetto ospitante, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo, sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche lo consentano - di autorizzare l'attività formativa di tirocinio a distanza, fatta salva la condivisione di tutti i soggetti coinvolti, ovvero del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio, secondo lo schema allegato (Allegato n. 2, in attesa di pubblicazione da parte della Regione).

Tenuto conto che, in questo momento, non è possibile prevedere il termine delle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria in corso, e che l'attività formativa a distanza, come qualsiasi attività di natura formativa, prevede la costruzione ragionata e guidata di un percorso formativo e un'interazione tra tirocinante e suo tutor, l'addendum ed in particolare gli obiettivi formativi indicati nello stesso dovranno essere oggetto di costante verifica ed eventuale aggiornamento, soprattutto in caso di proroga del periodo in cui non risulta possibile garantire la presenza del tirocinante in azienda. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in un'azienda, "si tratta pur sempre di dare vita a un "ambiente di apprendimento", per quanto inconsueto nella percezione e nell'esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta".

Anche in questo caso, i soggetti coinvolti nel percorso di tirocinio, che hanno già sottoscritto l'addendum in forma libera, dovranno provvedere a sottoscrivere anche il nuovo modello allegato alla presente nota.

Si ribadisce che il tirocinio, fino alla definitiva sospensione delle misure emergenziali e restrittive in corso, adottate sia dal Governo centrale che regionale, può proseguire solo ed esclusivamente con la modalità di formazione a distanza. Anche nel caso in cui il soggetto ospitante rientri tra le aziende autorizzate – dai provvedimenti governativi - a proseguire o riavviare le proprie attività produttive/commerciali/di servizi.

E' possibile, inoltre, la proroga ed il rinnovo dei tirocini in scadenza in questo periodo (ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, lettere a e b delle linee guida regionali -D.G.R. 112/2018), sempre e solo – però - con modalità formativa a distanza.

Questa modalità di svolgimento (formazione a distanza) resa possibile solo fino a quando perdura l'emergenza sanitaria, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti, tutoraggio e verifiche a distanza.

Si ricorda che la prosecuzione del tirocinio, mediante attività formativa a distanza, non è ammessa per i tirocini finanziati nell'ambito del programma "Garanzia Giovani".

Nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione che attesti:

1. la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza;
2. gli aggiornamenti degli obiettivi formativi;
3. che sia assicurato il costante rapporto di tutoraggio a distanza: il tutor aziendale provvede a fornire al tirocinante il materiale di lavoro e le relative istruzioni tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione e interagire con lo/a stesso/a attraverso gli strumenti telematici a disposizione del tutor aziendale e del tirocinante;
4. sia dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa, da parte del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore;

5. indicare esplicitamente nel registro delle presenze che l'attività di ogni singola giornata è stata svolta in modalità formativa a distanza (è sufficiente anche un semplice foglio di lavoro, predisposto dal tutor aziendale o dallo stesso tirocinante): in analogia alle istruzioni operative dettate dal Miur per le attività scolastiche a distanza, si ritiene che per quanto concerne la verifica delle presenze del tirocinante da parte del tutor aziendale, a seconda della varietà di strumenti tecnologici ed informatici messi a disposizione ed utilizzati, la stessa vada lasciata comunque alla dimensione pedagogica e formativa dello stesso tutor, senza istruire particolari protocolli e formalità.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza ed in materia di privacy.

Si ricorda, infatti, che l'art. 2 dell'ordinanza n. 5/2020, nel concedere la possibilità di autorizzare l'attività formativa a distanza del tirocinio, prevede di far "riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell'art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii."

Si ricorda che le suddette indicazioni hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.

L'azienda può indicare obblighi e doveri ulteriori, tarati sulla formazione a distanza che comunque può interferire con il lavoro agile dei dipendenti, in un'informativa ad hoc da consegnare al tirocinante.

Seppur il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro, è comunque assoggettato alla comunicazione obbligatoria, alle coperture Inail e RCT, nonché il tirocinante è equiparato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., al lavoratore.

Ciò premesso, in attesa di eventuali e diverse indicazioni da parte del competente Ministero, in via precauzionale, appare necessario ricordare che il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 1° marzo scorso ha previsto la possibilità, nell'intero territorio nazionale e fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31 luglio prossimo, di ricorrere allo smart working attraverso una procedura semplificata e snella, che non necessita della stipula di un accordo individuale tra azienda e dipendente.

Per l'attivazione del lavoro agile infatti sufficiente una comunicazione sull'apposito portale del Ministero del Lavoro. Possibile anche il caricamento di un file excel con la lista di tutti i dipendenti coinvolti così da minimizzare i tempi. Sul portale ministeriale è disponibile un tracciato excel che le aziende possono compilare per l'invio massivo.

Al momento, salvo si ripete diverso avviso del competente Ministero, si ritiene opportuno che nell'ambito del predetto caricamento massivo di comunicazioni siano inseriti da parte del soggetto ospitante anche tutti i dati riferiti ai tirocinanti, che - seppur non equiparabili, per fini diversi dalla materia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai dipendenti - sono comunque assoggettati alle comunicazioni obbligatorie e alla copertura inail.

Tirocini e presupposti e condizioni di attivazione (cassa integrazione in deroga). Stanno pervenendo numerosi quesiti, a causa dell'apertura della cassa integrazione da parte di molte aziende, legata all'emergenza sanitaria in corso, con la quale si chiede di conoscere come procedere se il Soggetto Ospitante non avesse più (anche solo momentaneamente) uno dei requisiti /condizioni per poter attivare/ospitare un tirocinio extracurricolare, e quindi se sussista la necessità di procedere alla sua interruzione, anziché alla sua sospensione.

In attesa di eventuali indicazioni ed orientamenti a livello nazionale e in sede di coordinamento delle Regioni, si formula l'attuale indirizzo di questa Regione sulla materia.

Si ricorda che l'art. 14, comma 2, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. 112/2018), prevede l'interruzione del tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all'altra parte (Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante) ed al tirocinante.

Ciò premesso si ritiene che la sola circostanza dell'apertura della cassa integrazione, conseguente all'emergenza sanitaria in corso, nei confronti di tutti o di parte dei dipendenti dell'azienda, anche per mansioni equivalenti, non sia condizione sufficiente per l'interruzione del tirocinio.

Lo stesso, pertanto, potrà essere sospeso (o eventualmente proseguire in modalità a distanza, qualora ne ricorrano le condizioni e sia garantito il tutoraggio continuo), fino alla sua scadenza, originariamente prevista, laddove non sussista la citata impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi. In caso di sospensione, si seguono le procedure in precedenza richiamate.

Da una lettura testuale, infatti, dell'articolo 8, comma 2, delle linee guida regionali in materia di tirocini (DGR 11/018), a recepimento di quelle nazionali, si stabilisce – tra i presupposti e le condizioni di attivazione - che il soggetto ospitante non abbia “in corso”, ovvero sia non sia presente ed attuale, al momento dell'avvio (attivazione) del tirocinio, alcuna procedura di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti, nella medesima unità produttiva.

Se tali procedure (CIG) sono, invece, sopraggiunte in seguito ed a causa dell'emergenza in corso, in ossequio anche al principio *tempus regit actum*, il tirocinio si concluderà alla prevista ed iniziale scadenza, salvo eventuali periodi di sospensione a causa della stessa emergenza.

Si tiene ad evidenziare che nel caso in cui tutti dipendenti siano stati posti in cassa integrazione, il tirocinio deve essere sospeso e non può proseguire neanche in modalità a distanza, non potendosi peraltro garantire l'attività continuativa di tutoraggio. Sarà riavviato alla ripresa delle attività produttive.

Non si potrà procedere eventualmente alla proroga o al rinnovo dei medesimi tirocini, secondo le definizioni di proroga e rinnovo contenute all'art. 4, comma 6, lettere a) e b) delle linee guida regionali (D.G.R. 112/2018), nonché all'attivazione di nuovi tirocini, qualora il soggetto ospitante abbia procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, conseguenti anche alla emergenza sanitaria in atto, fatto salvo il caso – come previsto dalla vigente disciplina regionale - in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

In questi ultimi casi (proroga; rinnovo; nuovo tirocinio), essendo “in corso” (attuali e presenti) le procedure di CIG straordinarie ed in deroga, anche se conseguenti all'emergenza, sussisterebbero comunque i motivi e le condizioni ostative sia all'attivazione di un nuovo tirocinio, sia alla sua proroga o rinnovo (in quanto, anche in questi casi, d'obbligo valutare se seguitano a persistere tutte le necessarie condizioni e presupposti, previsti dalla disciplina regionale), salvo accordo sindacale.

Indennità di tirocinio. In deroga a quanto previsto all'art. 17, comma 2, delle “Linee guida per l'attivazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvata con D.G.R. n. 112 in data 2 febbraio 2018, laddove si sia provveduto a sospendere i tirocini, in ottemperanza alle predette disposizioni regionali, sarà erogata un'indennità mensile, riproporzionata al periodo di effettiva frequenza del periodo di tirocinio, tenuto conto anche delle ore settimanali che il tirocinante era tenuto ad osservare ed indicate nel Progetto Formativo Individualizzato (PFI).

Le suddette disposizioni non si applicano ai tirocini extracurricolari attivati a valere sul programma Garanzia Giovani, non essendo possibile prevedere, in mancanza di apposita deroga da parte dell'Anpal, quale Autorità di Gestione del PON IOG, un'indennità di importo inferiore a quello previsto nella scheda misura 5A.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Sospensione del tirocinio autofinanziato. Per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento, si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID-19 (firmata da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La proroga dovrà essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposito Addendum (vedi di seguito Format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL
.....**

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative :

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante, si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data __/__/____

Regione Basilicata

Tirocini extracurricolari (Avviso della Regione del 19/03/2020)

Premesso che i tirocini extracurricolari non sono sospesi di diritto come invece le attività didattiche e formative in generale, si informa che l'Azienda può comunque ricorrere all'istituto della sospensione laddove ne ravvisi la necessità al fine del contrasto/contenimento emergenza sanitaria CORONAVIRUS. L'eventuale sospensione sarà comunicata via mail al CPI competente.

Il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante, se compatibile con gli obiettivi del progetto formativo, a svolgere la propria attività in smart working fornendo i necessari dispositivi e il supporto telefoni/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

Sospensione del tirocinio autofinanziato, per tutti i tirocini rientranti nei settori soggetti all'obbligo di sospensione delle attività industriali e commerciali di cui al DPCM del 22 marzo 2020, per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, Fondazione Lavoro ha provveduto d'ufficio alla creazione dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento, si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID-19 (firmata da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposito Addendum (vedi di seguito Format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Di seguito la modulistica da utilizzare per l'invio della comunicazione rispettivamente di:

- sospensione tirocinio autofinanziato;
- prosecuzione del tirocinio in modalità smart working (Addendum).

SU CARTA INTESTATA DELLA SEDE OPERATIVA DELLA FONDAZIONE LAVORO

Comunicazione sospensione tirocini autofinanziati

Luogo e data

Fondazione Consulenti per il Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
(Comunicazione mediante FLLab)

e

Centro per l'Impiego di _____
e-mail _____

Oggetto: Comunicazione sospensione del tirocinio extracurricolare n. _____ - emergenza covid 19.

In riferimento al tirocinio extracurricolare numero *indicare numero identificativo del tirocinio*, attivato in favore di *indicare nome e cognome del tirocinante*, al momento in corso presso la sede di Via _____, cap, Comune _____ (PV _____) del soggetto ospitante *indicare ragione sociale del soggetto ospitante*, si comunica la sospensione delle attività dal giorno al giorno..... in applicazione delle disposizioni regionali in materia di misure di prevenzione legate all'emergenza sanitaria COVID-19.

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

SEDE DI _____

Firma Tutor Soggetto promotore*

**Se diverso dal tutor del soggetto promotore, aggiungere la firma del delegato responsabile della sede*

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DEL

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative :

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante, si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data __/__/____

Regione Calabria

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota regionale prot. 106008 del 11/03/2020)

Con riferimento alla sospensione di tutte le attività di formazione professionale disposta con la circolare prot. n. 98538 del 05/03/2020, si precisa che detta misura di prevenzione deve essere rigorosamente applicata fino al 03/04/2020, o a data successiva in caso di proroga, con riferimento a tutti i tirocini e attività formative, svolti sia in aula che on the job, previsti nell'ambito di avvisi pubblici indetti dal Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ovvero dal medesimo autorizzati, tra cui ad esempio Dote Lavoro e Garanzia Giovani.

Parimenti nello stesso periodo devono essere sospesi tutti i tirocini extracurricolari aventi quali soggetti promotori i CPI e autofinanziati dai soggetti ospitanti.

Il riavvio delle attività verrà comunicato dal Dipartimento.

L'avvio dei tirocini e delle altre attività formative, sia in aula che on the job, non ancora attivati è posticipato al termine di periodo di limitazione prevista dal DPCM 09/03/2020 o a data successiva in caso di proroga delle limitazioni.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota regionale prot. 125918 del 02/04/2020)

Dispone la proroga, fino alla data del 13 aprile 2020, della sospensione di tutte di tutte le attività di formazione professionale, compresi i corsi di leFP e quelli svolti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, dei tirocini curricolari afferenti a tali percorsi formativi, dei tirocini formativi nonché delle sedute d'esame programmate per tale periodo.

Autorizza lo svolgimento, ove possibile, dei corsi formativi in modalità FAD/e-learning, secondo le condizioni e le modalità espressamente indicate nell'Accordo fra le regioni e le province autonome di trento e bolzano recante "deroga temporanea alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica covid 19", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, salve ulteriori eventuali specifiche disposizioni che verranno adottate in considerazione delle specificità dei percorsi formativi svolti nell'ambito dei singoli Avvisi Pubblici.

Precisa che tali disposizioni hanno efficacia temporanea e sono strettamente connesse alla fase di emergenza epidemiologica Covid 19.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Per i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la comunicazione di sospensione COVID-19, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID -19 dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

Sarà Fondazione Lavoro, nell'ambito degli adempimenti di monitoraggio di cui è responsabile in qualità di soggetto promotore, a fornire alla Regione le informazioni in merito ai tirocini attivati e sospesi in ragione dell'emergenza sanitaria nazionale COVID-19.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI FINANZIATI (Programma Garanzia Giovani)

Il Delegato compila e firma la comunicazione di sospensione del tirocinio fino al 3 aprile 2020 (secondo il modello Allegato). Inoltre, lo stesso provvede a:

- registrare in FLLab l'evento di sospensione (avendo cura di inserire motivazione e data inizio e data fine periodo) e allegare la comunicazione di sospensione secondo le procedure attualmente in uso;
- trasmettere la comunicazione di sospensione alla Regione Calabria (a mezzo PEC) e al CPI di riferimento, indicando nell'oggetto "Comunicazione sospensione tirocinio COVID 19 - Fondazione Lavoro".

Per i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la comunicazione di sospensione COVID-19, Fondazione Lavoro ha provveduto d'ufficio alla creazione dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID -19 dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione, fermi restando gli adempimenti di comunicazione nei confronti della Regione e del CPI di riferimento.

Di seguito la modulistica da utilizzare per l'invio della comunicazione rispettivamente di:

- sospensione tirocinio autofinanziato;
- sospensione tirocinio finanziato (Programma Garanzia Giovani).

SU CARTA INTESTATA DELLA SEDE OPERATIVA DELLA FONDAZIONE LAVORO

Comunicazione sospensione tirocini autofinanziati

Luogo e data

Fondazione Consulenti per il Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
(Comunicazione mediante FLLab)

Oggetto: Comunicazione sospensione del tirocinio extracurricolare n. _____ - emergenza covid
19.

in riferimento al tirocinio extracurricolare numero *indicare numero identificativo del tirocinio*, attivato
in favore di *indicare nome e cognome del tirocinante*, al momento in corso presso la sede di Via _____,
cap, Comune _____ (PV) del soggetto ospitante *indicare ragione sociale del soggetto ospitante*, si
comunica la sospensione delle attività dal giorno al giorno..... in applicazione delle
disposizioni regionali in materia di misure di prevenzione legate all'emergenza sanitaria COVID-19.

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
SEDE DI _____
Firma Tutor Soggetto promotore*

**Se diverso dal tutor del soggetto promotore, aggiungere la firma del delegato responsabile della sede*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Comunicazione sospensione tirocini finanziati (Programma Garanzia Giovani)

Luogo e data

Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
sociali

PEC dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it
avvisi.tirocini.ng@pec.regione.calabria.it

CPI

.....

e pc

Fondazione Consulenti per il Lavoro

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

(Comunicazione mediante FLLab)

Oggetto: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI DECRETO N. 12833 DEL 21/11/2017 – POR CALABRIA 2014-2020 – ASSE PRIORITARIO VIII – OB. SPECIFICO 8.1 – Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extra curriculari. Misura 5 Comunicazione sospensione del tirocinio extracurricolare n. _____ - emergenza covid 19.

In riferimento al tirocinio extracurricolare numero *indicare numero identificativo del tirocinio*, attivato in favore di *indicare nome e cognome del tirocinante*, al momento in corso presso la sede di Via _____, cap, Comune _____ (PV) del soggetto ospitante *indicare ragione sociale del soggetto ospitante*, si comunica la sospensione delle attività dal giorno al giorno..... in applicazione delle disposizioni regionali in materia di misure di prevenzione legate all'emergenza sanitaria COVID-19.

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

SEDE DI _____

Firma Tutor Soggetto promotore*

**Se diverso dal tutor del soggetto promotore, aggiungere la firma del delegato responsabile della sede*

INSERIRE LOGO SEDE ACCREDITATA FONDAZIONE LAVORO

Regione Campania

Tirocini extracurricolari e politiche attive (Comunicazione prot. 2020.0158114 del 11/03/2020)

Tutti i tirocini curricolari ed extracurricolari sono sospesi fino al 03/04/2020 salvo proroghe o nuovi provvedimenti.

Lo smart working per i tirocinanti non può essere attuato in quanto i tirocini non sono assimilabili a rapporti di lavoro.

Tutte le attività di presa in carico, orientamento di 1° livello e specialistico, attivazione di misure, sono sospese fino al 03/04/2020 salvo proroghe o nuovi provvedimenti.

Tirocini extracurricolari e politiche attive (Comunicazione prot. 2020.0181046 del 02/04/2020)

Riscontrando le numerose richieste in merito alla gestione delle attività previste dai programmi operativi regionali si rappresenta quanto segue:

1. tutte le attività di presa in carico, orientamento di 1° livello e specialistico, attivazione di misure, sono sospese fino al 04/05 p.v. salvo proroghe o nuovi provvedimenti;
2. tutti i tirocini curricolari ed extracurricolari sono sospesi fino al 04/05 p.v. salvo proroghe o nuovi provvedimenti;
3. lo Smart Working per i tirocinanti non può essere attuato in quanto i tirocini non sono assimilabili a rapporti di lavoro.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID 19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

Regione Emilia Romagna

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Determina Direttoriale n. 530 del 13/03/2020)

I tirocini extracurricolari di cui alla legge regionale 17/2005 e i tirocini formativi e di orientamento di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero” sono sospesi a far data dal giorno 13/03/2020 fino al giorno 03/04/2020 qualora si svolgano in presenza presso il soggetto ospitante.

Al termine del periodo di sospensione i tirocini di cui al punto 1 che precede potranno essere portati a termine, se i soggetti coinvolti lo riterranno opportuno, con una comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio, da inviarsi a cura del soggetto ospitante tramite i sistemi informativi dedicati, per il periodo corrispondente alla sospensione.

I tirocini extracurricolari di cui alla legge regionale 17/2005 verranno autorizzati dai sistemi informativi, ma nel provvedimento amministrativo di autorizzazione si darà atto della loro sospensione.

Tutti i tirocini extracurricolari con svolgimento delle attività previste dal progetto formativo con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante possono proseguire ed essere attivati a condizione che, acquisita la disponibilità del soggetto ospitante e del tirocinante, sussistano le condizioni logistiche, organizzative e che tali modalità consentano lo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo. Il soggetto promotore è tenuto a conservare agli atti tutta la documentazione che attesti tali condizioni.

L'Agenzia regionale per il Lavoro, nell'ambito dei controlli di secondo livello di cui alla propria determinazione n. 852/2019, verificherà anche la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento dei tirocini con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Determina Direttoriale n. 629 del 02/04/2020)

I termini per la sospensione dei tirocini extracurricolari di cui alla legge regionale 17/2005 e i tirocini formativi e di orientamento di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero” sono prorogati al 13 aprile o a data successiva se le misure di contenimento verranno ulteriormente prorogate da disposizioni nazionali o regionali.

Restano invariate le modalità attuative stabilite con la propria determinazione n. 530/2020.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (FAQ Regione del 02/04/2020)

Le risposte alle domande più frequenti sulle disposizioni regionali per lo svolgimento delle attività formative e per il lavoro durante l'emergenza Coronavirus sono consultabili al seguente [link](#).

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRACURRICOLARI FINANZIATI E AUTOFINANZIATI

In caso di sospensione del tirocinio, la casistica va gestita come se vi fosse una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso e che prima della scadenza naturale potrà essere portato a termine, se i soggetti coinvolti lo riterranno opportuno, con una comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio, da inviarsi a cura del soggetto ospitante tramite i sistemi informativi dedicati, per il periodo corrispondente alla sospensione.

In tali casi, per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sotto riportate.

Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID-19 (firmata da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La proroga dovrà essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

In caso di prosecuzione del tirocinio con modalità alternativa alla presenza in azienda, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità alternativa alla presenza in azienda, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it un apposito Addendum (vedi di seguito il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità alternativa alla presenza in azienda, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL
.....**

Avvio modalità alternativa alla presenza in azienda

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità *indicare modalità telematica alternativa alla presenza in azienda* a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative :

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività).

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data __/__/____

Attività formative a distanza (Nota Giunta PG/2020/0186616 del 03/03/2020)

Come già previsto al punto 7.1.5 dell'Allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 1298/2015, la lezione frontale/aula può essere svolta "anche con modalità virtuali purché sia garantita la compresenza dei partecipanti e dei docenti nonché la simultaneità della lezione stessa". Pertanto, al fine di pregiudicare il meno possibile la regolare realizzazione delle attività formative, in vigore di quanto disposto nel DPCM 01/03/2020 e per il periodo che dovesse risultare necessario, gli Enti possono organizzare le lezioni a distanza, attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle stesse e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti. In particolare, il docente terrà la lezione, negli orari e nei giorni debitamente e regolarmente comunicati in SIFER, e ciascun partecipante si collegherà dalla propria postazione. Docente, ed eventualmente il tutor se presente, apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti collegati in maniera stabile per tutta la durata della stessa, verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...".

Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, dovrà essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Si precisa, inoltre, che la modalità di erogazione delle attività formative in "videoconferenza" non è in alcun modo assimilabile alle attività di FAD e/o e-learning per le quali restano vigenti le percentuali previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia (con riferimento alla formazione regolamentata) e/o previste dai singoli avvisi o dalle Operazioni/Progetti approvati.

Resta inteso che potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le attività effettivamente svolte e, pertanto, le ore di formazione non erogata, calendarizzate nelle giornate di sospensione, andranno recuperate entro un termine congruo.

Al momento non è necessario procedere a comunicazione di proroga del termine delle attività né a revisionare le scadenze delle convenzioni sottoscritte per gli stage, anche in considerazione della eventuale definizione di proroghe di ufficio, alla data termine e anche alla data di avvio, nei casi necessari, al fine di evitare aggravio amministrativo per gli Enti e per la PA.

Attività formative in video-conferenza (Nota Giunta PG/2020/0204353 del 09/03/2020)

Le attività formative potranno essere svolte in video conferenza, prevedendo altresì che il docente si colleghi dalla propria abitazione o da altra sede che non sia la sede dell'ente di formazione. In tal caso, dovrà essere garantita la presenza del coordinatore (o del tutor) presso la sede dell'Ente e sarà il coordinatore/tutor a presidiare l'attivazione dei collegamenti e la corretta tenuta del registro. Il coordinatore/tutor dovrà pertanto verificare e documentare, oltre alla presenza degli allievi, anche la presenza del docente.

È consentito inoltre, con riferimento alle attività individuali, di orientamento o di formazione, attivare le modalità a distanza con strumenti tecnologici (es. via Skype). In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività e, pertanto, l'operatore (formatore o orientatore) registrerà sulla scheda (diario di bordo) lo svolgimento dell'attività via Skype (o altro strumento analogo), allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente. Al fine di consentire la verifica dell'anagrafica dell'utente al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto Skype (il cosiddetto nickname) all'utente (tramite invio del nickname attraverso l'indirizzo di posta elettronica o SMS tramite numero cellulare

registrati in Sifer nella scheda anagrafica). È assolutamente indispensabile, ai fini dell'ammissibilità della spesa, conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili.

Con riferimento alle procedure di selezione in accesso alle attività, e tenuto conto delle disposizioni di cui all'allegato A) della determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016, garantendo pari trattamento e pari condizioni di accessibilità alle prove, si specifica quanto segue:

- i colloqui individuali potranno essere svolti con modalità diverse dal colloquio in presenza. Anche in questa fattispecie deve essere tenuta agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove e la identità delle persone che vi hanno partecipato: in particolare è nella responsabilità dell'Ente procedere alla identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;
- le prove scritte potranno essere somministrate in modalità da remoto prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test attitudinale su piattaforma con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile. Gli utenti che non dispongono di attrezzatura potranno essere convocati individualmente per fare il test contestualmente all'erogazione on line, a seguire, colloquio con le distanze prescritte.

Le modalità e le risultanze del processo selettivo dovranno comunque essere riportate nel Verbale da inviare all'avvio del primo progetto dell'Operazione, in coerenza con le disposizioni di cui alla nota PG/2019/627127 del 1/8/2019 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 1/7/2019.

Regione Friuli Venezia Giulia

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota prot. 21782 del 11/03/2020)

In riferimento alla precedente comunicazione prot.n.21127 dd.09.03.2020 e tenuto conto di quanto è stato disposto con i DPCM di data 8 marzo e 9 marzo, si precisa che anche le attività di stage, di tirocinio, di accoglienza individuale e di coaching sono da ritenersi sospese fino al 3 aprile pv, al fine di evitare ogni spostamento delle persone all'interno del territorio nazionale.

Solo qualora realizzabile, durante il periodo di sospensione delle suddette attività formative, sono consentiti eventuali attività a carattere individuale da svolgere a distanza. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, funzionali all'elaborazione di un Project work da parte dello stagista o del tirocinante e possono consistere in ricerche di documentazione on-line, studio di casi, consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e testi, attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor assegnato dal soggetto promotore. In tali casi tutte le attività svolte a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo stagista/tirocinante e dal tutor assegnato.

Il periodo di interruzione dell'attività formativa, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al sopraccitato DPCM e indipendentemente dalla temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante, sono trattate come cause di "sospensione" del tirocinio extracurricolare come da commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 del "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)." Approvato con DPR. 19 marzo 2018, n. 057/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

Potranno essere approvati nuovi tirocini con l'avvertenza che l'avvio sarà consentito al termine del periodo di adozione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vale la pena precisare che rientrano nel suddetto regime anche i tirocini dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di OSS come da disposizioni della Direzione Centrale salute.

Si precisa che le sopraccitate disposizioni si applicano su tutti i tirocini extracurricolari non rilevando la natura del finanziamento (regionale o privata).

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Decreto n. 3097/LAVFORU del 02/04/2020)

Lo svolgimento dei tirocini extracurricolari è sospeso fino al protrarsi dell'emergenza epidemiologica. Peraltro si ritiene ammissibile il ricorso a modalità on line dei tirocini extracurricolari.

Si sottolinea comunque come sia necessario fare le più attente valutazioni prima di applicare la modalità di svolgimento on line ad un tirocinio extracurricolare. Il principio del "solo qualora realizzabile" deve essere preso in particolare considerazione, laddove la linea guida che deve ispirare il soggetto promotore è il pieno mantenimento degli obiettivi propri dello specifico tirocinio, della organizzazione didattica e della durata prevista da computare in ore.

Regione Lazio

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota prot. 218523 del 12/03/2020)

In considerazione delle ulteriori disposizioni relative al DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020, che puntualizzano e rendono più severe le previsioni dei precedenti decreti, e dei chiarimenti sinora forniti dalla scrivente struttura, si dispone quanto segue.

A parziale rettifica di quanto previsto dalla recente circolare della Regione Lazio prot. n. 0207548, 06/03/2020 *“Indicazioni operative inerenti alla possibilità di sospensione dei tirocini extracurricolari nel Lazio - anche a valere del Programma Garanzia Giovani – nel periodo dell'emergenza sanitaria correlata a COVID-19”* è disposta la sospensione di tutte le attività di tirocinio attualmente in corso, per causa di forza maggiore, sino alla data del 3 aprile 2020.

Le attività inerenti ai tirocini progettati, ma non ancora avviati, riprenderanno successivamente alla data di sospensione (anche a seconda di quanto previsto dagli specifici avvisi e bandi), salvo ulteriori ed eventuali aggiornamenti.

Tale disposizione vale per tutti i tirocini svolti in regime ordinario e per quelli cofinanziati da risorse pubbliche a valere, ad esempio, sugli avvisi regionali concernenti: “FEG Almaviva”, “Contratto di Ricollocazione”, “Tirocini per persone con disabilità” e al piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani Lazio”.

Per i tirocini extracurricolari e, in particolare, per i tirocini extracurricolari finanziati da bandi e avvisi della Regione Lazio (come ad esempio quelli attivati a valere del Programma regionale Garanzia Giovani), l'imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso l'applicativo “Tirocini On Line” prima della conclusione inizialmente prevista da Progetto Formativo Individuale del tirocinio, a pena di riconoscimento del contributo pubblico.

Si coglie l'occasione per ricordare che in qualità di istituto formativo, il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. Pertanto, allo stato attuale, non è prevista la possibilità di condurre il tirocinio in remoto (es. FAD) o in modalità “agile”, ossia tramite la configurazione organizzativa tipica del telelavoro e dello smart working.

La ricerca e promozione di un'esperienza di tirocinio da parte del soggetto attuatore in favore del giovane destinatario, prevede la sua erogazione entro 4 mesi dalla stipula del patto di servizio (PSP). Il termine entro il quale è avviata la ricerca e l'attivazione del tirocinio è ordinario e non ha effetti sul riconoscimento dei costi. Pertanto, in riferimento ai destinatari in carico che NON hanno ancora avviato il tirocinio, i soggetti attuatori sospendono le attività di colloquio con gli utenti e di ricerca dell'opportunità formativa sino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni. La sospensione in tale ambito non è oggetto di tracciatura ai fini della consuntivazione del servizio.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota prot. 225844 del 30/03/2020)

Ad integrazione e parziale rettifica delle disposizioni generali adottate dalla Regione Lazio concernenti la sospensione delle misure di politica attiva (anche finanziate con risorse comunitarie, regionali e nazionali) sino al 3 aprile 2020, disposizioni rappresentate con la nota richiamata in oggetto, si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle attività di tirocinio.

Il tirocinio è un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tale esperienza non costituisce rapporto di lavoro e non può essere praticata quale alternativa al lavoro subordinato. In alcuna eventualità il tirocinante è considerato essenziale al proseguimento dell'attività economica e produttiva (di beni e servizi) né lo stesso deve essere considerato come risorsa utile a sopperire alle eventuali carenze di personale, o comunque in sostituzione dei dipendenti, e per ragioni produttive.

Ciò posto, durante la vigente fase di emergenza sociosanitaria, nel caso in cui i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante tecnologie digitali (ICT), come quelle utilizzate per l'organizzazione del lavoro e della formazione in ambienti virtuali, il tirocinio potrà essere attuato e gestito attraverso tali modalità. L'opzione deve essere debitamente concordata tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante ed esplicitati nel Progetto Formativo Individuale (PFI). All'uopo debbono essere previsti supporti tecnologici adeguati, resi disponibili dal soggetto ospitante.

Le attività di tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel PFI. Rimane fermo il divieto di adibire il tirocinante allo svolgimento di attività in orario notturno (art. 8 co. 7 della dgr 576/2019). I tutor dovranno adottare idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e garantire l'adeguato supporto al tirocinante attraverso le strumentazioni ICT individuate.

Pertanto, il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici ritenuti idonei dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati. Il soggetto ospitante dovrà garantire la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione delle strumentazioni fornite unitamente a un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione. Il tirocinante non dovrà in alcun modo adottare comportamenti che possano generare rischi per la sua salute e sicurezza o per quella di terzi e dovrà evitare ogni luogo, ambiente, situazione e circostanza che possano comportare un pericolo per la sua salute e la sua sicurezza o per quella di terzi.

Rimangono ferme le tutele e le garanzie in favore del tirocinante, in particolare in materia di infortuni, disposte dalla disciplina regionale sui tirocini e richiamate nelle convenzioni e nei progetti formativi. Per i PFI già avviati, il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante e il tirocinante, dovrà riportare sull'applicativo informatico "Tirocini on line" le opportune integrazioni nella sezione relativa a "Modalità di svolgimento del tirocinio". Le stesse dovranno essere tracciate mediante apposito addendum al PFI, sottoscritto e conservato dalle parti che lo renderanno disponibile in caso di verifiche e controlli da parte della Regione Lazio e dell'ispettorato del lavoro.

Per i tirocini sospesi e cofinanziati a valere su bandi e avvisi pubblici della Regione Lazio, si rimanda alle eventuali e opportune disposizioni in merito adottate dalla struttura specifica e dai responsabili del procedimento opportunamente individuati.

Per i tirocini finanziati a valere sul programma Garanzia Giovani, si anticipa che sono in corso le dovute interlocuzioni con l'Autorità di Gestione nazionale del PON IOG. Pertanto, quest'ultimi rimangono sospesi sino a nuove comunicazioni in merito da parte della scrivente struttura.

Si ricorda, che la modalità di attuazione del tirocinio a distanza, attraverso strumentazioni ICT, rimane correlata al perdurare all'emergenza sanitaria per COVID-19 attualmente in corso, salvo diverse disposizioni della Regione Lazio.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota Regione del 02/04/2020)

Ad integrazione di quanto previsto con le note regionali prot. n.218523/2020 e prot. n. 255844/2020, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 1 aprile 2020, il periodo di sospensione delle attività e dei servizi inerenti alle politiche attive del lavoro finanziate dalla Regione Lazio, previamente fissato al 3 aprile 2020, è prorogato sino al 13 aprile 2020, salvo diverse e ulteriori indicazioni della scrivente amministrazione. Lo stesso vale per i tirocini che non rientrano nelle disposizioni espresse con nota prot. n. 255844/2020 (tirocini svolti attraverso tecnologie per la formazione a distanza).

Per le modalità operative attraverso cui gestire l'ulteriore periodo di sospensione si rimanda alle richiamate circolari.

Procedura e modulisitca

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI FINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

L'Addendum al progetto formativo per la sospensione COVID-19, recentemente adottato dalla Regione, compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante dovrà essere trasmesso tramite e.mail all'Ufficio Tirocini tirocini@fondazione lavoro.it per la firma di Fondazione Lavoro. Il documento firmato da tutti i soggetti interessati dovrà essere caricato a sistema in sede di proroga, da effettuarsi entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

La procedura sull'applicativo regionale TOL – Tirocini On Line sarà effettuata direttamente dall'Ufficio Tirocini di Fondazione Lavoro.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

L'Addendum al progetto formativo per la sospensione COVID-19, recentemente adottato dalla Regione, compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante dovrà essere trasmesso tramite e.mail all'Ufficio Tirocini tirocini@fondazione lavoro.it per la firma di Fondazione Lavoro. Il documento firmato da tutti i soggetti interessati dovrà essere caricato a sistema in sede di proroga, da effettuarsi entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

Diversamente, nel caso di riattivazione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working si applicano le modalità operative di seguito riportate.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

ADDENDUM AL PROGETTO FORMATIVO

Convenzione Rif. Reg. _____ Progetto Formativo Rif. Reg. _____

Soggetto promotore

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, con sede in Regione /Provincia autonoma LAZIO nel comune di ROMA (Provincia di ROMA) in via VIA C. COLOMBO N. 456 CF/P.IVA 97322850583/07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato/a a PALERMO il 30/08/1959 in qualità di PRESIDENTE ivi domiciliato per la carica CF SLVVCN59M30G273L

Soggetto ospitante

_____, sede legale
Stato/Regione /Provincia autonoma _____ Comune _____
(Provincia di _____) in via _____ n. _____
CF/P.IVA _____ rappresentato da _____
nato/a a _____ il ___/___/___ in
qualità di _____ ivi domiciliato per la carica
CF _____;

Tirocinante:

Cognome e nome _____
nato/a a _____ il ___/___/___ residente in
_____ (prov. _____) via _____ n. _____ cap. _____
tel. _____ domiciliato in (indicare se differente da residenza)

via _____ n. _____ cap. _____
titolo di studio _____ CF: _____

Data inizio del tirocinio / /

Data prefissata di conclusione del tirocinio / /

Periodo di sospensione del tirocinio dal 12/03/2020 al

Motivazione della sospensione: EMERGENZA COVID-19

Data aggiornata di conclusione del tirocinio / /

Luogo _____ data _____

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

Il Tirocinante

— —

— — —

—

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL
.....**

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio : (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Tirocini extracurricolari a favore degli ex lavoratori Almaviva (Nota prot. 218523 del 12/03/2020)

La misura non prevede un termine per la selezione e l'attivazione del tirocinio. Pertanto, in riferimento ai destinatari in carico che NON hanno ancora avviato il tirocinio, il CPI di Cinecittà, quale unico soggetto attuatore della misura, sospende le attività di colloquio con gli utenti e di ricerca.

Avvisi regionali correlati al Contratto di Ricollocazione (Nota prot. 218523 del 12/03/2020)

In riferimento al Contratto di Ricollocazione si dispone quanto segue:

- il termine di tutti i Contratti di Ricollocazione in essere saranno prorogati di un mese salvo nuove disposizioni del Governatore e/o della Regione;
- i termini stabiliti dagli avvisi per la convocazione del primo colloquio da parte dei CPI a seguito dell'adesione da parte dei destinatari sono prorogati di un mese;
- è altresì prorogato di un mese il termine per l'erogazione dell'orientamento specialistico, qualora il termine di 60 giorni rientri nel periodo che decorre dal 3 marzo al 3 aprile 2020 salvo nuova disposizione del governo o della Regione.

Si richiede al soggetto attuatore, ai fini del riconoscimento delle spese, di tracciare la sospensione delle attività per COVID -19 che deve:

- essere tracciata per ogni destinatario;
- far riferimento alla presente nota circolare;
- e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di rendicontazione secondo i canali individuati dall'avviso.

Piano di azione regionale Garanzia Giovani Lazio (Nota prot. 218523 del 12/03/2020)

Per fronteggiare l'emergenza in corso, determinata da COVID – 19, è disposta la sospensione delle attività di Garanzia Giovani sino al 3 aprile 2020, comprese le attività dei CPI regionali e inerenti ai servizi di accoglienza e primo orientamento, resi ai giovani iscritti al programma.

Le modalità di applicazione di detta sospensione sono riportate qui di seguito per ogni misura del programma sinora attivata:

- Orientamento specialistico. La misura prevede la sua erogazione entro 20 giorni dalla firma del Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Anche la sospensione per emergenza COVID - 19 deve:
 - essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;
 - far riferimento alla presente nota circolare;
 - e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di rendicontazione secondo i canali individuati dall'avviso.

Si ricorda che la sospensione dell'orientamento specialistico NON consente in alcun caso di attivare la misura successiva (es. tirocinio, accompagnamento al lavoro, mobilità all'estero).

- Accompagnamento al lavoro. La misura prevede la sua erogazione entro 6 mesi dalla stipula del patto di servizio (PSP). Il termine è perentorio, a pena di riconoscimento dei costi. La misura è attuata attraverso la stipula del contratto di collocazione. Tale accordo prevede espressamente la possibilità di sospendere il servizio per "malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità della Persona interessata previsti dalla legge" (rif. determinazione dirigenziale G17363, 21/12/2018, allegato A, paragrafo 2). Anche la sospensione per emergenza COVID - 19 deve:
 - essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;
 - far riferimento alla presente nota circolare;
 - e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali individuati dall'avviso.
- Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa. Ai fini del riconoscimento del rimborso per i servizi consulenziali e formativi offerti dal soggetto attuatore

la costituzione dell'impresa o avvio di attività autonoma da parte del giovane deve avvenire entro 180 giorni dalla stipula del PSP. Il termine è perentorio, a pena di riconoscimento dei costi. Come espressamente previsto dall'avviso, lo svolgimento della misura di accompagnamento può essere sospeso nell'ipotesi di: malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità del giovane previsti dalla normativa vigente (rif. determinazione dirigenziale G03966, 03/04/2019, paragrafo 6, pag. 12). Anche la sospensione per emergenza COVID - 19 deve:

- essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;
 - far riferimento alla presente nota circolare;
 - e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali individuati dall'avviso.
- Mobilità professionale transnazionale e territoriale. L'avviso prevede la ricerca e l'attivazione di un contratto di lavoro in un'altra regione italiana o all'estero entro 4 mesi dalla stipula del PSP. Il termine entro il quale è avviata la ricerca e l'attivazione del contratto di lavoro è ordinatorio e non ha effetti sul riconoscimento dei costi. Si richiede, comunque, di tracciare la sospensione delle attività per COVID -19 che deve:
- essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;
 - far riferimento alla presente nota circolare;
 - e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali individuati dall'avviso.

Politiche Attive (Nota Regione del 02/04/2020)

Ad integrazione di quanto previsto con le note regionali prot. n.218523/2020 e prot. n. 255844/2020, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 1 aprile 2020, il periodo di sospensione delle attività e dei servizi inerenti alle politiche attive del lavoro finanziate dalla Regione Lazio, previamente fissato al 3 aprile 2020, è prorogato sino al 13 aprile 2020, salvo diverse e ulteriori indicazioni della scrivente amministrazione. Lo stesso vale per i tirocini che non rientrano nelle disposizioni espresse con nota prot. n. 255844/2020 (tirocini svolti attraverso tecnologie per la formazione a distanza).

Per le modalità operative attraverso cui gestire l'ulteriore periodo di sospensione si rimanda alle richiamate circolari.

Regione Liguria

Tirocini extracurricolari (Comunicazione Regione prot. 96668 del 11/03/2020)

Alla luce delle limitazioni agli spostamenti personali disposte dal DPCM 9 marzo 2020, la Regione prevede che si sospendono i tirocini extracurricolari in essere. Detta sospensione ha una validità vincolata alla durata dell'emergenza in corso.

Si precisa che l'attività non prestata nell'ambito del tirocinio potrà essere recuperata interamente in coda al termine di conclusione originariamente previsto dal progetto formativo individuale, anche in deroga ai termini di durata massima del tirocinio di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 1186/2017.

A riguardo si invita a specificare la motivazione della sospensione nell'applicativo dedicato ai tirocini extracurricolari (SIL-TOL), indicando nel campo note il riferimento al DPCM 09/03/2020.

Tirocini extracurricolari (Informativa Regione prot. 105924 del 23/03/2020)

Nel caso in cui siano garantiti in maniera efficace gli obiettivi formativi contenuti nel PFI, il tirocinio potrà essere riattivato, se sospeso, nella forma e con le modalità del lavoro agile (smart working), per la sola durata dell'emergenza sanitaria in corso, nel rispetto della D.G.R. n. 1186/2017 e di tutte le seguenti precisazioni. Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantire la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione. In ogni caso non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al PFI con modalità "agile". Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al tirocinante una compiuta informativa di sicurezza in materia di corretto utilizzo delle apparecchiature elettroniche e di adeguatezza dell'ambiente di lavoro. Egli dovrà altresì esigere dal tirocinante un comportamento improntato alla riservatezza dei dati trattati, nel rispetto del regolamento 2016/679/UE – GDPR.

Le attività di tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel PFI ed essere regolarmente riportate nel Dossier individuale di cui all'art. 18 della D.G.R. n. 1186/2017. Il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informatica atta a supportare e monitorare l'attività a distanza del tirocinante. Il tirocinante ha diritto a idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi, nonché alla tutela contro gli infortuni sul lavoro diendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel PFI, svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio, così come stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. c, della D.G.R. n. 1186/2017, con la specificazione che per tale luogo deve intendersi, nel caso di specie, il domicilio del tirocinante. Tali coperture assicurative realizzano la condizione necessaria per la riattivazione del tirocinio a distanza nel periodo emergenziale di cui sopra. L'attivazione del tirocinio in smart working deve essere ufficializzata tra le parti tramite scambio di mail tra tutti gli interessati, cioè tra i due tutor e il tirocinante. La documentazione telematica potrà essere validamente conservata dalle parti anche nel solo formato elettronico.

L'attivazione del tirocinio in smart working potrà invece essere formalizzata sulla piattaforma SIL-TOL tramite la registrazione della suddetta modalità, utilizzando il modulo di compilazione del PFI nella sezione "eventuali pause previste", che consente di inserire fino a tre periodi di sospensione del tirocinio. Una volta inserite data di inizio e di fine si può salvare il progetto.

ATTENZIONE: l'ultimo campo note a testo libero presente nel modulo deve indicare la motivazione e, ai fini del monitoraggio dei tirocini trasformati in lavoro agile, si deve inserire nel testo il codice SW COVID-19.

Il tirocinio erogato in modalità smart working, al pari del tirocinio ordinario, è una misura di politica attiva, pertanto non può essere considerato come un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto ospitante.

Tirocini extracurricolari (Comunicazione mail Settore Politiche Lavoro del 25/03/2020)

In merito alla procedura da seguire in caso di scadenza del tirocinio extracurricolare nel periodo di vigenza delle restrizioni per il Covid-19, si precisa quanto segue. La sospensione dei tirocini disposta con Informativa dell'11 marzo c.a. non determina automaticamente il differimento del termine di conclusione del tirocinio a suo tempo indicato nella Comunicazione Obbligatoria per la durata della sospensione medesima. Pertanto, laddove i tirocini abbiano scadenza nel periodo emergenziale, è necessario effettuare una nuova Comunicazione Obbligatoria di proroga dello stesso, entro e non oltre il giorno della scadenza originaria. Si ricorda infine la necessità di operare, in accordo tra soggetto promotore e ospitante, la proroga del progetto formativo individuale (PFI) mediante apposita funzione del sistema regionale SIL-TOL, indicando la nuova scadenza del tirocinio. Per quest'ultimo adempimento, poiché non è ancora certa la durata effettiva dell'emergenza e il conseguente periodo di sospensione del tirocinio, si suggerisce di operare un'unica variazione di proroga del PFI, tenendo presente il totale dei giorni di sospensione dell'attività fino alla fine del periodo di emergenza.

Tirocini extracurricolari (FAQ del 30/03/2020)

Consulta le FAQ della Regione sulla gestione dei tirocini extracurricolare durante la fase di emergenza Covid-19 al seguente [link](#).

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Sospensione. In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione in data 11/03/2020, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio in FLLab, nel Diario di Bordo, dell'evento di sospensione del tirocinio in corso, chiedendo ai Delegati di allegare a sistema la comunicazione di sospensione, completa con tutte le firme, al più tardi in sede di proroga del tirocinio, da effettuarsi entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

Riattivazione/prosecuzione del tirocinio in modalità smart working. Alla luce della possibilità prevista dalla Regione – con nota del 23/03/2020 – di riattivare nella forma e con le modalità del lavoro agile (smart working) i tirocini sospesi, per la sola durata dell'emergenza sanitaria in corso e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione stessa, si precisano di seguito le modalità da seguire nel caso in cui si intenda procedere in tal senso.

Si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, per la formalizzazione dell'attivazione della modalità di smart working sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it lo scambio di comunicazioni (a mezzo mail) con le quali le parti (soggetto ospitante, tirocinante e tutor del soggetto promotore) concordano di procedere in tal senso e la tabella informativa debitamente compilata con tutte le informazioni richieste (in allegato). In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Tabella informativa per l'attivazione della modalità di riattivazione/prosecuazione del tirocinio in modalità smart working

Si raccomanda di non superare il limite dei 2000 caratteri massimi previsti dal campo note sul portale Regionale SIL-TOL.

CODICE TIROCINIO	
DATA INIZIO SMART WORKING	
ATTREZZATURA TECNOLOGICA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA	
ATTREZZATURA TECNOLOGICA IN POSSESSO DEL TIROCINANTE (SE NON FORNITA DALL'AZIENDA)	
MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ESECUZIONE DEL TUTORAGGIO A DISTANZA	
SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA EVENTUALMENTE ATTIVA PER RISCHI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DEL TIROCINANTE	

Regione Lombardia

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione Regione del 12/03/2020)

In base alle citate disposizioni, il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti a discernere, considerate le singole situazioni, se sussistano i presupposti per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, anche in termini didattici, sempre nell'osservanza delle regole di sicurezza emanate dalle autorità sanitarie. Occorre tener conto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma è un'esperienza formativa che si svolge in ambiente lavorativo. A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni.

È possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

1. interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l'attuale situazione;
2. sospendere il tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l'esperienza al termine della stessa;
3. far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità.

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart-working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa.

Dal punto di vista del computo. Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, la durata complessiva del tirocinio al netto dei periodi di sospensione non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee guida.

Rispetto all'erogazione delle indennità, valgono i criteri stabiliti al punto 3.8 delle Linee guida "Durata del tirocinio" in merito alla sospensione o all'eventuale riparametrazione dell'indennità.

In merito al riconoscimento degli incentivi. Per l'attivazione dei tirocini nell'ambito dei programmi di politica attiva del lavoro promossi dalla Regione a carico di risorse pubbliche, è necessario seguire la disciplina dei singoli bandi. In particolare, per i tirocini attivati nell'ambito di Garanzia Giovani, se il tirocinante non svolge l'attività in modalità "smart working", ai fini dell'eleggibilità della spesa, è necessario recuperare i giorni di sospensione.

Validità. Le presenti disposizioni hanno carattere temporaneo e hanno validità fino al perdurare dell'emergenza sanitaria e, stante la continua evoluzione della situazione emergenziale, sono soggette a continui aggiornamenti.

Tirocini extracurricolari in Garanzia Giovani (FAQ DG IFL del 27/02/2020)

Nel caso di tirocini attivati nell'ambito di GARANZIA GIOVANI, se il tirocinante durante il periodo di sospensione non è in smart working deve, al fine dell'eleggibilità della spesa per giorni, recuperare i giorni di sospensione alla fine del tirocinio.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati al paragrafo 3.8 delle Linee guida. Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell'assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI E FINANZIATI

Di seguito il dettaglio sulla procedura da seguire in relazione alle casistiche 2 e 3, rinviando al successivo punto "Modulistica" per la modulistica da utilizzare.

In caso di sospensione, la casistica va gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso e prima della scadenza naturale del tirocinio potrà essere effettuata una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione. La formalizzazione della sospensione dovrà avvenire mediante la predisposizione di un Addendum alla convenzione di tirocinio, che dovrà riportare la dicitura “*Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19*” e indicare il periodo di sospensione (vedi più avanti il format). L'Addendum dovrà essere firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante e trasmesso tramite mail all'indirizzo tirocini@fondazione lavoro.it per l'apposizione della firma da parte di Fondazione Lavoro. A seguito della ricezione del documento controfirmato dal soggetto promotore, lo stesso dovrà essere caricato sul portale FLLAB e contestualmente sul portale GEFO, allegando una copia all'interno della comunicazione di avvio già presente sul predetto sistema informativo, come previsto al punto 3.2 delle linee guida. Resta inteso che per le sedi non accreditate il caricamento dell'Addendum sul portale GEFO sarà a cura dell'Ufficio tirocini di Fondazione Lavoro, lasciando in capo al Delegato il solo caricamento del modello sul portale FLLab.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema l'Addendum per la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio in smart working, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sopra riportate. Diversamente, l'Addendum di sospensione COVID-19 (firmato da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegato in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La richiesta di proroga deve essere effettuata entro la data di fine tirocinio

originariamente prevista, coerentemente con le procedure in uso e con le disposizioni regionali ai fini della corretta implementazione della piattaforma “GEFO”.

Di seguito la modulistica relativa rispettivamente a:

- sospensione del tirocinio;
- prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza (smart working).

(IN CASO DI TIROCINIO FINANZIATO, AGGIUNGERE I LOGHI DELL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO)

Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19 – sospensione del tirocinio extracurricolare convenzione n. _____ del _____

da redigere su carta intestata della Struttura Ospitante (Azienda/Ente)

Oggetto: Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19

In riferimento al tirocinio extracurricolare, numero di convenzione, Il Soggetto Promotore FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO con sede legale in VIA CRISTOFORO COLOMBO, 456 CAP 00145 Comune ROMA Provincia RM Codice fiscale: 97322850583 Partita I.V.A.: 07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato il 30/08/1959 Comune: Palermo Provincia: PA, il Soggetto Ospitante (denominazione), con sede legale in..... n... CAP... cittàProv. (..) Partita IVA / Codice Fiscale..... rappresentato/a dal/la sig./sig.ra nato/a il Comune.....Provincia, il/la tirocinante, con codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap), concordano di sospendere il tirocinio dal giorno al giorno.....per l'emergenza sanitaria, nel rispetto del DPCM 11 marzo 2020 e della nota di Regione Lombardia in merito a Tirocini del 12 marzo 2020.

Luogo e data.....

Firma Referente Struttura Ospitante

.....

Firma del Soggetto Promotore

.....

Firma del tirocinante

.....

(IN CASO DI TIROCINIO FINANZIATO, AGGIUNGERE I LOGHI DELL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO)

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLAREDEL
.....**

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal ___/___/___ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio : (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data ___/___/___

Politiche Attive (Comunicato Regione del 17/03/2020)

L'approvazione del D.P.C.M. dell'8/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ha stabilito misure restrittive per il contenimento del contagio e, in particolare con riferimento al sistema educativo, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la limitazione degli spostamenti in entrata, in uscita e all'interno del territorio della Regione Lombardia e di altre 14 province italiane. Successivamente, il recente DPCM del 9/03/2020 ha esteso tali misure all'intero territorio nazionale.

Alla luce di tali prime disposizioni e delle indicazioni delle autorità sanitarie che invitano a limitare i contatti diretti fra persone per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, alcuni operatori hanno assunto la decisione di chiudere gli sportelli al pubblico e di sospendere i servizi di politica attiva. Tale decisione non può che considerarsi coerente con l'esercizio responsabile dell'autonomia imprenditoriale e datoriale.

Successivamente, il DPCM del 11/03/2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive all'esercizio di alcune attività.

Alla luce di tutto ciò, poiché le politiche attive non sono considerate servizi essenziali, la Regione, per quanto di propria competenza, condivide l'opportunità di sospendere, per tutto il periodo di vigenza dell'attuale regime di restrizioni, i servizi erogati nell'ambito delle misure finanziate da Regione Lombardia: Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Dote Lavoro_disabilità, Avviso Azioni di rete per il lavoro

Nel frattempo, Regione Lombardia ha definito le modalità tecniche, nell'ambito dei singoli avvisi, per consentire la proroga delle doti coinvolte nella sospensione e la relativa rendicontazione dei servizi. Tuttavia, laddove le specificità dell'attività da svolgere, sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti dei servizi, consentano una modalità di svolgimento degli stessi mediante forme alternative alla presenza presso l'operatore, è possibile ammettere e valorizzare la sperimentazione di tali modalità.

Le restrizioni derivanti dalle disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno impatti significativi sulla realizzazione dei servizi di politica attiva realizzati nell'ambito dei progetti finanziati dall'Asse I del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia.

Pertanto, Regione Lombardia intende aggiornare le attuali disposizioni degli Avvisi per consentire il completamento delle attività e la continuità del servizio.

Con successiva comunicazione, seguirà il provvedimento di formalizzazione di tali aggiornamenti e le modalità operative conseguenti all'adeguamento del sistema informativo.

Avviso Dote Unica Lavoro - Fase 3. È possibile attivare la dote a distanza (in via telematica). In questo caso, il destinatario dovrà dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di attivare la dote e di usufruire dei servizi offerti dall'operatore e l'impegno a presentare o inviare il PIP debitamente firmato. Tale dichiarazione, così come il PIP firmato, dovrà essere tenuta agli atti dall'operatore.

È ammessa l'erogazione a distanza dei servizi al lavoro individuali. Al contrario, non è ammissibile la formazione e i servizi al lavoro di gruppo erogati a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non potranno essere riconosciute.

Per consentire il completamento dei servizi sarà comunque prorogata la durata di tutte le doti e dei relativi servizi.

Nello specifico:

1) Per le doti di fascia 1, 2 e 3 i termini per la realizzazione delle attività sono fissati a 12 mesi (360 giorni) dalla data di attivazione della dote, per:

- le doti già attivate e con scadenza prevista a partire dal 23 febbraio 2020 (quindi le doti scadute a partire dal 23 febbraio ad oggi non devono intendersi concluse, ma in corso). Fanno eccezione le doti in stato “concluso”;
- tutte le nuove doti da attivare.

2) Per le doti di fascia 4 e 5 i termini per la realizzazione delle attività sono prorogati di 3 mesi (90 giorni), con riferimento a:

- le doti già attivate e con scadenza a partire dal 23 febbraio 2020. Fanno eccezione le doti in stato “concluso”;
- tutte le nuove doti da attivare, fino a data da definirsi e comunque successiva al 30 giugno, in relazione all’evolversi degli effetti dell’attuale emergenza.

Per queste doti, i servizi dovranno essere erogati:

- per la fascia 4: entro 450 giorni dalla data di attivazione della dote;
- per la fascia 5: entro 270 giorni dalla data di attivazione della dote.

I termini di rendicontazione restano confermati a 30 giorni dalla nuova scadenza della dote.

Avviso Garanzia Giovani - Fase 2. È possibile attivare la dote a distanza (in via telematica). In questo caso, il destinatario dovrà dichiarare all’operatore, via e-mail, la conferma della volontà di attivare la dote e di usufruire dei servizi offerti dall’operatore e l’impegno a presentare o inviare il PIP debitamente firmato. Tale dichiarazione, così come il PIP firmato, dovrà essere tenuta agli atti dall’operatore.

Per quanto concerne l’erogazione dei servizi:

- Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello: è ammessa l’erogazione di tutti i servizi a distanza;
- Misura 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo: non è ammissibile la formazione erogata a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non potranno essere riconosciute;
- Misura 3 - Accompagnamento al lavoro: è ammessa l’erogazione di servizi a lavoro a distanza;
- Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare: per l’Accompagnamento al tirocinio è ammessa l’erogazione dei servizi a distanza; per la realizzazione delle attività di tirocinio si faccia riferimento alla nota “Tirocini”, avente ad oggetto le indicazioni per svolgimento delle esperienze di tirocinio curriculare ed extracurriculare in situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, emessa dalla DF IFL.

Generale. Per consentire il completamento dei servizi sarà comunque prorogata la durata di tutte le doti e dei relativi servizi. Nello specifico:

- per le doti già attivate e con data effettiva di conclusione dei servizi successiva al 23.02.2020 (23.02.2020 incluso) tale data viene prorogata di ulteriori 6 mesi;
- per tutte le doti già attivate, ma con servizi non ancora avviati la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote;
- per tutte le nuove doti da attivare la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote.

I termini di rendicontazione sono confermati a 30 giorni dalla nuova scadenza della dote. Fanno eccezione le doti con servizi già conclusi prima del 23.02.20 e per i quali si rende necessaria la rendicontazione, il cui termine di rendicontazione viene prorogato di ulteriori 30gg.

Garanzia Giovani (Decreto Regione n. 3773 del 25/03/2020)

Adotta, per il periodo di vigenza delle disposizioni dettate per il contenimento Covid-19, le seguenti determinazioni, relative all'avviso per l'attuazione di Garanzia Giovani – Fase II in Lombardia.

Proroga dei termini. Per consentire il completamento dei servizi è prorogata la durata di tutte le doti e dei relativi servizi. Nello specifico:

- per le doti già attivate e con data effettiva di conclusione dei servizi successiva la 23.03.2020 tale data è prorogata di ulteriori 6 mesi;
- per tutte le doti già attivate, ma con servizi non ancora avviati la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote;
- per tutte le nuove doti da attivare la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote.

I termini di rendicontazione sono confermati a 30 giorni dalla nuova scadenza della dote. Fanno eccezione le doti con servizi già conclusi prima del 23.02.20 e per i quali si rende necessaria la rendicontazione, il cui termine di rendicontazione viene prorogato di ulteriori 30gg.

Modalità di staccare la dote. È possibile attivare la dote a distanza (modalità telematica).

Fra i servizi erogabili a distanza sono compresi anche i PIP e il PSP che possono essere sottoscritti secondo modalità semplificate (foto, scansione) e trasmessi all'operatore, oppure, firmati successivamente come da casistiche di seguito indicate. Inoltre, deve essere richiesta al destinatario NEET, una comunicazione di accettazione tramite account mail personale. Tali documenti devono essere tenuti agli atti ed esibiti in caso di controlli corredati da copia del documento.

Si ricorda che per procedere con la presa in carico non è necessario caricare a sistema il PIP (deve essere tenuto agli atti).

Per quanto concerne il PSP, di seguito le casistiche ammissibili per la successiva rendicontazione dei servizi:

- se il NEET ha la possibilità di firmare digitalmente, l'operatore può procedere al caricamento del documento firmato a sistema;
- se il NEET ha la possibilità di firmare in modalità olografa, può scansionare il documento firmato e trasmetterlo all'operatore, che può procedere al caricamento del documento firmato a sistema;
- se il NEET non ha la possibilità di firmare e trasmettere documento, l'operatore può procedere con il caricamento del documento senza sottoscrizione. Gli operatori dovranno integrare il PSP firmato nella fase di elaborazione della domanda di liquidazione.

Erogazione dei servizi. Per quanto concerne l'erogazione dei servizi:

- o Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello: è ammessa l'erogazione di tutti i servizi a distanza;
- o Misura 2A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo: non è ammissibile la formazione erogata a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non potranno essere riconosciute;
- o Misura 3 - Accompagnamento al lavoro: è ammessa l'erogazione di servizi a lavoro a distanza;
- o Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare: per l'Accompagnamento al tirocinio è ammessa l'erogazione dei servizi a distanza – smart working; per tutte le restanti casistiche si fa riferimento a quanto stabilito nel DL n.18 del 17.03.2020. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio extra curriculare le stesse possono essere realizzate in modalità smart-working, per tutte le restanti casistiche si fa riferimento a quanto stabilito nel DL n.18 del 17.03.2020.

Decreta di applicare i termini contenuti nel presente provvedimento a far data dal 18 marzo 2020, data di divulgazione ai cittadini dei contenuti tramite gli strumenti on line ed i siti istituzionali di Regione Lombardia.

Decreta di dichiarare che quanto indicato dal presente provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire dal livello europeo, Commissione Europea, e nazionale Autorità di Gestione PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziati dai fondi comunitari.

Dote Unica (Decreto Regione n. 3977 del 31/03/2020)

Decreta:

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, gli aggiornamenti alle disposizioni dell'Avviso Dote Unica Lavoro di cui al d.d.u.o n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii come da Allegato A "Indicazioni regionali per l'Avviso Dote Unica Lavoro a seguito delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" parte integrante del presente decreto che recepiscono anche le indicazioni regionali pubblicate il 18 marzo 2020 e quella del 24 marzo;
2. di stabilire la possibilità del ricorso alla formazione a distanza (Fad) per gli interventi formativi di Fascia 5 destinati ai master universitari di primo e secondo livello;
3. di prevedere che le disposizioni di cui all'Allegato A "Indicazioni regionali per l'Avviso Dote Unica Lavoro a seguito delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" hanno carattere transitorio e potranno essere modificate in relazione all'evolversi delle disposizioni restrittive connesse all'emergenza sanitaria CODIV-19. La loro efficacia decade con la cessazione delle vigenti restrizioni di movimento delle persone e di esercizio delle attività a contatto con il pubblico disposte dalle pubbliche ordinanze. Con successivo provvedimento verrà decretata la conclusione della fase transitoria disciplinata nell'allegato A;
4. di stabilire che, fino alla vigenza delle presenti disposizioni transitorie, sono derogate le disposizioni dell'Avviso e del Manuale di Dote Unica Lavoro incompatibili con le indicazioni operative di cui all'allegato A. Restano, in ogni caso, invariate le altre disposizioni vigenti per la gestione della dote;
5. di approvare, a seguito della verifica periodica la tabella di cui all'Allegato1) "Soglie per operatore al 28 febbraio 2020", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua le nuove soglie massime per gli operatori accreditati alla data del 28 febbraio 2020 per l'attivazione delle doti in fascia 1 2 3 e 4;
6. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per operatore:
 - verranno rese attive sul sistema informativo Bandi on line per l'invio delle doti a
 - partire dalla data del 3 aprile 2020;
 - rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
 - non costituiscono assegnazione formale di risorse;
7. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n.19516/2018.

Regione Marche

Tirocini extracurricolari (Direttiva Dirigente della P.F. Gestione Mercato del lavoro del 12/03/2020)

Valutati i pareri espressi dalle Regioni nella riunione della IX Commissione dell'11/3/2020, si dispone che i tirocini extracurricolari, ancora in essere, attivati dai Centri per l'Impiego della Regione Marche vengono unilateralmente sospesi d'ufficio, allo scopo di ottemperare alle disposizioni del DPCM che sospende tutte le attività formative e vincola gli spostamenti delle persone ad inderogabili motivi di lavoro.

È fatto salva, limitatamente al periodo di sospensione, per le aziende ospitanti la possibilità di documentare al soggetto promotore la prosecuzione del periodo di tirocinio, se il progetto formativo prevede attività che possono avvenire nelle forme del lavoro a distanza o da remoto, garantendo che il tirocinante venga debitamente assistito dal tutor aziendale, eventuali attrezzature tecniche e accessi a reti aziendali o gestionali. La prosecuzione a distanza durante il periodo di sospensione del tirocinio va autorizzata caso per caso, con apposita nota dal Centro per l'impiego che ha promosso il tirocinio.

Le attività di tirocinio potranno riprendere automaticamente senza alcuna ulteriore comunicazione al termine del periodo di vigenza delle misure nazionali di contenimento del contagio. Per l'eventuale recupero dei giorni di sospensione, al fine di concludere il periodo formativo previsto dal progetto, non è necessaria una richiesta di proroga ma soltanto la prescritta comunicazione Unilav, che deve essere inviata entro 5 giorni dall'evento. Pertanto il recupero del periodo di sospensione è da considerarsi come già preventivamente autorizzato.

Si richiede cenno di adempimento.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

In caso di sospensione del tirocinio autofinanziato, per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID-19 (firmata da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposito Addendum (vedi di seguito format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio

a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Di seguito la modulistica rispettivamente relativa a:

- ADDENDUM per prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza (smart working);
- ALLEGATO A8 REGIONALE– COMUNICAZIONE SOSPENSIONE;
- ALLEGATO A9 REGIONALE – COMUNICAZIONI INERENTI IL TIROCINIO.

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLAREDEL
.....**

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario).

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio : (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data __/__/____



Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno

ALLEGATO A8 – COMUNICAZIONE SOSPENSIONE

AL SOGGETTO PROMOTORE

Oggetto: **Comunicazione di sospensione del tirocinio** (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000):

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____ CAP _____ Via _____ n. _____, tirocinante presso il soggetto ospitante: _____

DICHIARA

Di sospendere la frequenza dell'attività di inserimento lavorativo relativa al Tirocinio assegnato, **dal** **al**, per la motivazione di seguito indicata (barrare la casella di riferimento).

I tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio, qualora una delle motivazioni di seguito indicate si protrae per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

- MALATTIA LUNGA
- MATERNITA'
- INFORTUNIO
- ALTRO: _____

Luogo e data _____
Il/La Tirocinante _____

Per accettazione,
il Tutor del soggetto ospitante
(timbro e firma)



Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno

ALLEGATO A9 – COMUNICAZIONI INERENTI IL TIROCINIO

AL SOGGETTO PROMOTORE

Oggetto: **Comunicazioni inerenti il tirocinio** (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000):

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____ CAP _____ Via _____ n. _____, legale rappresentante del soggetto ospitante: _____, dove si realizza il Tirocinio assegnato a: _____

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità:

COMUNICA

La variazione di seguito indicata (barrare la casella di riferimento):

- CAMBIAMENTO SEDE

Indicare la nuova sede:

- VARIAZIONE ORARIO DI PRESENZA IN AZIENDA

ORARIO PRECEDENTE:

GIORNO	ENTRATA ORE	USCITA ORE	ENTRATA ORE	USCITA ORE	FIRMA TIROCINANTE
LUNEDI'					
MARTEDI'					
MERCOLEDI'					
GIOVEDI'					
VENERDI'					
SABATO					
DOMENICA					



VARIAZIONE D'ORARIO:

GIORNO	ENTRATA ORE	USCITA ORE	ENTRATA ORE	USCITA ORE	FIRMA TIROCINANTE
LUNEDI'					
MARTEDI'					
MERCOLEDI'					
GIOVEDI'					
VENERDI'					
SABATO					
DOMENICA					

SOSTITUZIONE TUTOR

Indicare i dati del nuovo tutor:

Nome: _____ Cognome: _____

C.F. _____

Telefono: _____ E-mail: _____

ALTRO:

Luogo e data _____

Il legale rappresentate del
soggetto ospitante
(timbro e firma)

Per presa visione,
Il/La Tirocinante

Regione Molise

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (D.D. III Dipartimento n. 28 del 19/03/2020)

Dispone la sospensione con decorrenza immediata per “causa di forza maggiore”, laddove il soggetto ospitante (azienda) non abbia già provveduto alla sospensione degli stessi per cause riconducibili alla “chiusura aziendale” o altro, tutti i tirocini extracurricolari di cui:

- a) alle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Molise”, recepite con deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 7 luglio 2017;
- b) alla deliberazione di Giunta regionale n. 487 dell’11 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione Direttiva regionale attuativa delle linee guida in materia di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”
- c) alla deliberazione di Giunta regionale n. 538 del 6 ottobre 2015, avente ad oggetto: “Accordo del 5 agosto 2014, repertorio atti n. 99/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante: “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” – Recepimento.”.

Dispone inoltre:

- di sospendere l’attivazione nella Regione Molise di nuovi tirocini extracurricolari fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali;
- di disporre che qualora ricorrano i presupposti e le condizioni per la proroga o il rinnovo dei tirocini extracurricolari in essere alla data del presente provvedimento, la stessa proroga o rinnovo, in deroga a quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 5 delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari” recepite con DGR n. 252/2017, potrà essere autorizzata solo dopo la data del 3 aprile 2020;
- di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise dovranno provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

In considerazione dell’obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto d’ufficio alla creazione dell’evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID-19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell’intero periodo di sospensione.

Regione Piemonte

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione Direzione IFL 12/03/2020)

Tutte le attività didattiche in presenza sono sospese. Rientrano tra le azioni sospese anche le attività previste dalla direttiva Orientamento e i servizi al lavoro finanziati.

I corsi autorizzati ma non ancora avviati sono sospesi e dovranno essere ricalendarizzati a conclusione dell'emergenza sanitaria.

Sono sospesi gli stage curriculari e i tirocini extracurricolari.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione CPI Cuneo 12/03/2020)

In linea con le disposizioni regionali per i bandi finanziati ed in ottemperanza al nuovo DPCM 9 marzo 2020, tutti i tirocini extracurricolari in essere devono essere sospesi, anche quelli che non rientrano in misure finanziate.

Le sospensioni saranno registrate sul Portale tirocini. Il periodo perso, che sarà certamente di "almeno 15 giorni solari consecutivi" (co. 4 art. 3 DGR 85/17), fissando il DPCM in oggetto restrizioni sugli spostamenti fino al 3 aprile, potrà essere recuperato con una Comunicazione successiva di proroga.

È sospesa anche l'attivazione di nuovi tirocini.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione CPI Borgomanero 12/03/2020)

Si comunica che in linea con le disposizioni regionali ed in ottemperanza al nuovo DPCM 9 marzo 2020, tutti i tirocini extracurricolari in essere, devono essere sospesi.

Vi chiediamo pertanto di procedere obbligatoriamente alla sospensione a far data da oggi (oggi ultimo giorno lavorativo), vi chiediamo di comunicarci la presa visione e vi precisiamo che il periodo di sospensione che verrà inserito sul portale regionale dei tirocini andrà fino al 03/04/2020.

La sospensione delle attività adottate per l'emergenza sanitaria potrà essere recuperata con proroga al termine del tirocinio al pari delle altre sospensioni previste da normativa (co. 4 art. 3 DGR 85/17 - "almeno 15 giorni solari consecutivi").

Al momento si chiede di non effettuare nessuna comunicazione di proroga in attesa dell'evolversi della situazione.

Si raccomanda pertanto di non interrompere o far cessare alcun tirocinio, fatto salvo l'eventuale volontà del tirocinante.

Si ricorda che non è ammessa alcuna forma di smart working e/o di telelavoro per i tirocinanti.

Successivamente saranno fornite le ulteriori indicazioni per procedere con la comunicazione di proroga.

Tirocini extracurricolari Garanzia Giovani (Comunicazione Direzione IFL del 11/03/2020)

Facendo seguito alle indicazioni della Direzione circa i servizi al lavoro, si comunica di procedere alla sospensione dei tirocini avviati con la seguente modalità. Sul Portale tirocini dovrà essere indicata la data di inizio sospensione con la motivazione "chiusura aziendale" specificando nelle ulteriori informazioni che si tratta di una "sospensione per emergenza sanitaria"; la data fine potrà essere inserita nel momento in cui potranno essere riprese le normali attività. Questo periodo di sospensione potrà essere recuperato con proroga al termine del tirocinio, al pari delle altre sospensioni previste da normativa. Nel caso in cui vi siano tirocini in scadenza durante il periodo di sospensione, si proceda ad una proroga per il periodo di sospensione maturato: potranno essere effettuate più proroghe fino a quando sarà possibile il rientro in tirocinio. Si raccomanda pertanto di non interrompere o far cessare alcun tirocinio, fatto salvo l'eventuale volontà del tirocinante. Sul registro cartaceo occorre indicare la motivazione dell'assenza indicando "sospensione per emergenza sanitaria COVID-19".

Riguardo ai tirocini autorizzati, si suggerisce il differimento dell'avvio: nel caso in cui ciò comporti il superamento dei 30 giorni previsti dalle disposizioni, si considerano autorizzate le deroghe previa comunicazione via pec: la comunicazione dovrà riportare la motivazione "per emergenza sanitaria" e gli estremi del tirocinio (CF tirocinante e dell'azienda).

Si ricorda che non è ammessa alcuna forma di smart working e/o di telelavoro per i tirocinanti.

Tirocini extracurricolari Garanzia Giovani (Comunicazione Uff. Tirocini Regione 19/03/2020)

Si specifica che le comunicazioni di differimento all'avvio di tirocini autorizzati, che sono già pervenute o perverranno, sono da intendersi automaticamente accolte e che la scadenza del differimento, in ottemperanza al DPCM del 9 marzo c.a. e ss.mm.ii., è fissata al 3 aprile compreso, fatto salvo l'adozione di ulteriori specifici provvedimenti in materia.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Determinaz. Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020)

Al momento e per la durata dell'emergenza in corso, siano sospesi fino a nuova disposizione tutti i termini perentori e ordinatori previsti dai bandi, dai provvedimenti in materia di accreditamento per l'esecuzione dei progetti finanziati e riconosciuti e in materia di tirocini extracurricolari, fatte salve eventuali specifiche indicazioni che potranno essere successivamente fornite.

Attivazione modalità di svolgimento del tirocinio alternativa alla presenza in azienda. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma è un'esperienza formativa che si svolge in ambiente lavorativo e, pertanto, si dispone la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari.

Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante – sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi, delle attività oggetto del tirocinio – consentano una modalità di svolgimento dello stesso mediante forme alternative alla presenza in azienda, si ritiene ammissibile, in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per i tirocini attualmente in corso e per il periodo di emergenza sanitaria, la possibilità di valorizzare la sperimentazione di tali modalità.

I sistemi che saranno utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire:

- autenticazione dell'utente;
- tracciamento delle attività;
- modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.

Il soggetto ospitante che intende avvalersi di tale possibilità deve farne richiesta scritta al soggetto promotore, con adeguata relazione circa le attività oggetto del Progetto Formativo Individuale da svolgere a distanza e gli strumenti e le modalità che devono essere adottate, per il proseguimento del percorso di tirocinio in modalità "agile".

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale per il tramite di adeguata tecnologia: l'attività di tutoraggio dovrà essere registrata e/o documentata e presentata al soggetto promotore.

Il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio, sia del tirocinante che del soggetto promotore garante dell'esperienza formativa.

Il soggetto ospitante è tenuto a prestare idonea copertura assicurativa e a inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Proroga. In caso di sospensione, la stessa va gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad una "chiusura aziendale". Il soggetto promotore comunica al soggetto ospitante e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso. Al fine di non aggravare gli adempimenti e considerato che la data fine della sospensione non è al momento prevedibile, è sufficiente la comunicazione, e l'inserimento sul "Portale Tirocini" potrà essere effettuato al momento della ripresa delle attività. Prima della scadenza naturale del tirocinio potrà essere effettuata una

comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione, con le modalità previste dalla disciplina dei tirocini.

Sono sospesi gli avvisi di nuovi tirocini extracurricolari, fino al termine delle misure restrittive previste dai DPCM sopra citati.

Per quanto riguarda i tirocini finanziati nell'ambito delle misure regionali di politica attiva del lavoro, autorizzati dall'Amministrazione nel mese di marzo e successivi, per il periodo di emergenza sanitaria non è necessario inviare alcuna comunicazione, in quanto l'avvio è sospeso d'ufficio: il termine di 30 giorni previsto dalle disposizioni dei Bandi regionali decorrerà dalla ripresa ordinaria delle attività.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione Regione del 02/04/2020)

In seguito alla firma dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020 con le parti sociali sulla gestione della Cassa integrazione in deroga in Piemonte, le parti hanno concordato che qualora l'azienda/soggetto ospitante faccia ricorso alla CIG in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale, il tirocinio in corso e attualmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria non deve essere cessato.

Sarà consentita la ripresa dei percorsi sospesi, proroghe comprese, fino al loro termine naturale, non appena l'emergenza sarà conclusa e ci siano le condizioni per proseguire proficuamente le azioni di tutoraggio intraprese, anche in presenza di procedimenti salariali ancora in atto.

Procedura e modulistica

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

Sospensione del tirocinio. In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID -19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La proroga dovrà essere effettuata entro la data fine del tirocinio originariamente prevista.

Riattivazione/proseguimento del tirocinio in modalità alternativa alla presenza in azienda. Si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposita richiesta con relativa relazione per l'attivazione del tirocinio in modalità alternativa alla presenza in azienda (vedi di seguito format) debitamente compilata e firmata dal soggetto ospitante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro.

L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione

alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

SU CARTA INTESATA DEL SOGGETTO OSPITANTE

Ufficio Tirocini Fondazione
Consulenti per il Lavoro

Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma

Richiesta attivazione modalità alternativa alla presenza in azienda del tirocinio extracurriculare
.....del

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale
....., - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente
in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Chiede l'autorizzazione alla modalità alternativa alla presenza in azienda a far data dal ___/___/___
secondo quanto previsto dalla relazione in allegato.

Luogo e data ___/___/___

Il soggetto ospitante

Il soggetto promotore (per accettazione)

SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO OSPITANTE

Relazione sulle attività del tirocinio extracurricolare in modalità alternativa alla presenza in azienda

Il tirocinio (*indicare il TFO*) a far data dal __/__/____ si svolgerà in modalità *indicare modalità telematica alternativa alla presenza in azienda a causa della situazione di emergenza COVID-19*, con il seguente orario (*giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario*) e con le seguenti attività (*indicare un elenco dettagliato delle attività di svolgimento a distanza*)

Informativa e strumentazione consegnata da parte del soggetto ospitante al tirocinante ai fini di garantire un'adeguata formazione:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (elenco dell'attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Elenco delle modalità relative al tutoraggio previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto: (*inserire un elenco dettagliato delle attività*).

Riferimento copertura assicurativa:

Regione Puglia

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (DG.R. n. 282 del 13/03/2020)

In ragione del persistere della emergenza sanitaria e in coerenza con le decisioni assunte dal Governo nazionale e regionale, tutti i tirocini extracurricolari svolti nell'ambito del territorio regionale sono sospesi fino a nuova comunicazione con cui saranno fornite specifiche disposizioni per come proseguire.

Tale decisione riguarda tutti i tirocini extracurricolari, tra cui quelli attivati nell'ambito del programma Garanzia Giovani.

Tirocini extracurricolari in Garanzia Giovani (Comunicazione Regione del 13/03/2020)

Con riferimento alla misura 5 relativa all'avviso multimisura, con la presente si rendono note le procedure operative funzionali a garantire la sospensione dei tirocini extracurricolari e le modalità di rendicontazione dei medesimi sul sistema informativo regionale.

Nell'ambito del ridetto sistema informativo, per ogni tirocinio attivato, Innovapuglia in data 13/03/2020 ha sospeso dal punto di vista informatico tutti i tirocini.

L'introduzione di detta funzionalità comporterà l'arresto dell'automatismo correlato allo stato "F" (fine percorso politica attiva) e dell'aggiornamento della SAP sul nodo nazionale.

La sospensione avrà effetto sino a quando permangono gli effetti giuridici correlati all'adozione, da parte del Governo centrale, di provvedimenti funzionali a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Con riferimento alla rendicontazione della misura 5 Promozione, si rende noto che tutti i tirocini sospesi, tramite l'introduzione di apposita funzione del Sistema informativo, verranno rendicontati in domande di rimborso a sé.

Politiche attive (Comunicato Stampa Regione del 11/03/2020)

In coerenza con le decisioni assunte dal Governo nazionale e regionale, devono quindi intendersi sospesi fino alla data del 3 aprile 2020 tutti i corsi di formazione professionale direttamente finanziati dalla Regione Puglia, i corsi di riqualificazione e di politica attiva per il lavoro.

Sono altresì sospese le attività di Garanzia Giovani.

Le Sezioni regionali competenti stanno concedendo, agli enti che ne fanno richiesta, proroghe dei termini amministrativi e di conclusione delle attività didattiche contenuti negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari. Stiamo anche verificando la fattibilità tecnica di una ulteriore proroga del termine del 31 marzo 2020 relativo alla conferma dei requisiti di accreditamento.

Procedura.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI E FINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID – 19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

Per i tirocini finanziati, la Regione, attraverso il sistema informativo, ha disposto d'ufficio la sospensione dal punto di vista informatico dei tirocini attivati. Ciò comporta l'arresto dell'automatismo correlato allo stato "F" (fine percorso politica attiva) e dell'aggiornamento della SAP sul nodo nazionale.

Regione Sardegna

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione ASPAL del 12/03/2020)

L'ASPAL, a seguito della situazione di emergenza sanitaria decretata con Dpcm 8 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e con successivi decreti, comunica la sospensione di tutti i tirocini per l'intero mese di marzo 2020, sino a data da definirsi in funzione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

Sono interessati dalla sospensione:

- i tirocini in corso a valere sull'Avviso pubblico per l'attivazione di progetti di tirocinio 2019 P.O.R. FSE 2014-2020 – ASSE I – Occupazione – Azione 8.5.1;
- i tirocini a valere sull'Avviso pubblico per l'attivazione di progetti di tirocini TVB Sardegna LavORO P.O,R. FSE 2014-2020 – ASSE I – Occupazione – Azione 8.5.1;
- i tirocini regionali;
- i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- i tirocini giudiziari

In virtù della sospensione, dalla data odierna non è consentito al tirocinante il prosieguo delle attività di tirocinio.

Tirocini extracurricolari finanziati (D.D.G. n. 806 del 26/03/2020)

Con riferimento ai tirocini extracurricolari sospesi per effetto dell'emergenza COVID-19 o ancora da avviare, il Soggetto Promotore può autorizzare la prosecuzione o l'avvio in modalità smart/agile working, per una durata non superiore al periodo di emergenza, alle seguenti condizioni:

- il datore di lavoro ospitante definisce condizioni e modalità di svolgimento del percorso tali da garantire il rispetto delle disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza epidemiologica COVID – 19;
- il datore di lavoro fornisce al tirocinante le attrezzature necessarie e il supporto telefonico o mediante altri strumenti (mail, ecc.), assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza;
- tale modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e inserita nel piano formativo in caso di avvio di nuovo tirocinio. In caso di percorsi già avviati deve essere sottoscritto un addendum al progetto formativo già esistente;
- le attività devono svolgersi nel rispetto del principio della compresenza di tirocinanti e tutor/legale rappresentante del Soggetto Ospitante anche se a distanza, della simultaneità delle attività legate al progetto di tirocinio e della verifica periodica delle attività formative svolte e degli apprendimenti conseguiti da Tirocinanti.

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (Comunicato ASPAL del 01/04/2020)

A seguito della situazione di emergenza sanitaria in corso, comunica che è confermata la sospensione di TUTTI i tirocini extracurricolari in corso e di nuova attivazione sino a data da definirsi.

Sono sospesi i tirocini:

- Avviso Pubblico 2019 – P.O.R. FSE 2014-2020;
- Avviso Pubblico TVB Sardegna LavORO – P.O.R. FSE 2014-2020;
- di tipologia regionale con indennità autofinanziate dalle imprese ospitanti;
- Avvisi Pubblici presso gli Uffici Giudiziari della Sardegna;
- progetti finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

La disposizione di sospensione vige sino a nuove disposizioni del Governo e della Regione, e non consente al momento il proseguimento delle attività di tirocinio in azienda.

L'Aspal comunica inoltre che sono in corso le valutazioni in merito alle tipologie di attività formative che si prestano all'eventuale realizzazione a distanza.

A seguito delle verifiche avviate, ASPAL comunicherà alle imprese di cui ai codici Ateco dell'allegato 1 DPCM 25 Marzo 2020, la possibilità di riattivazione dei tirocini.

Tale opportunità, oltre che dai contenuti del piano formativo individuale già approvato, è condizionata anche dalle specificità del soggetto ospitante, che dovrà dimostrare di poter organizzare il tutoraggio a distanza e la disponibilità di tecnologie telematiche da mettere a disposizione del tirocinante.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Per i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la comunicazione di sospensione COVID-19, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione COVID – 19 nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

Regione Sicilia

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Comunicato prot. 14953 del 18/03/2020)

Ogni soggetto ospitante valuterà l'opportunità di sospensione del tirocinio, comunicando al CPI di competenza la relativa sospensione.

Il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine del tirocinio per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e pertanto la data di conclusione prevista originariamente per il tirocinio si intenderà automaticamente prorogata esattamente per il numero di giorni di durata della sospensione avendo cura di fare le necessarie modifiche al portale delle comunicazioni obbligatorie.

Non sarà necessaria da parte dell'Amministrazione alcuna autorizzazione o comunque alcun riscontro alla comunicazione di sospensione.

Tirocini extracurricolari Avviso pubblico n. 22/2018 (Comunicato prot. 14368 del 11/03/2020)

Disposta la sospensione ai sensi del DPCM del 09/03/2020 dei tirocini attivati nell'ambito dell'Avviso 22/2018.

I soggetti ospitanti dovranno comunicare il periodo di sospensione delle attività, utilizzando il modulo regionale (vedi di seguito), nonché la ripresa delle stesse, al soggetto promotore, il quale provvederà alla trasmissione al Dipartimento regionale del Lavoro - Servizio II - Programmazione FSE e PAC; Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC; Servizio IV - Monitoraggio e controlli di primo livello e rendicontazione interventi FSE, all'indirizzo PEC dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

Il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine del bimestre per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e, pertanto, la data di conclusione prevista originariamente per il tirocinio si intenderà automaticamente prorogata esattamente per il numero di giorni di durata della sospensione.

Non sarà necessaria da parte dell'Amministrazione alcuna autorizzazione o alcun riscontro alla comunicazione di sospensione stessa.

Appare utile ricordare, a tal proposito, che ai fini della validità della proroga, e del conseguente riconoscimento dell'indennità, dovranno necessariamente essere prorogate le coperture assicurative (INAIL e RCT) previste dall'art. 9 dell'Avviso.

La comunicazione dovrà essere effettuata unicamente utilizzando il modulo predisposto dalla Regione (vedi di seguito), che dovrà essere compilato e firmato dal soggetto ospitante e controfirmato dal soggetto promotore.

La mancata comunicazione della sospensione nei modi e nei tempi previsti, comporterà il mancato riconoscimento della stessa e del periodo di proroga e, conseguentemente, la mancata erogazione dell'indennità per il periodo corrispondente.

Tirocini extracurricolari Avviso pubblico n. 22/2018 (Comunicato prot. 16947 del 02/04/2020)

Le disposizioni impartite precedentemente e relative alla sospensione delle attività di tirocinio di cui all'Avviso 22/2018 si intendono prorogate fino al 13 aprile 2020 ed automaticamente prorogate nel caso di eventuale emanazione di ulteriori DPCM.

Tirocini in Garanzia Giovani (Avviso Coordinamento CPI Messina prot. 16303 del 11/03/2020)

Confermata la sospensione dal 09/03/2020 al 03/04/2020 di tutte le erogazioni dei servizi che possono essere differite nel tempo, pertanto, è stato disposto l'annullamento degli appuntamenti già fissati per le attività inerenti il Reddito di Cittadinanza, Garanzia Giovani e la "condizionalità". Della riprogrammazione degli appuntamenti verrà data notizia agli utenti via mail o telefono.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

Per tutti i tirocini rientranti nei settori soggetti all'obbligo di sospensione delle attività industriali e commerciali di cui al DPCM del 22 marzo 2020, per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione, firmata da tutti i soggetti interessati, dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI FINANZIATI (AVVISO n. 22/2018)

Al fine di comunicare gli eventi di sospensione relativi ai tirocini promossi attraverso l'Avviso 22/2018, sarà necessario generare l'evento di sospensione sul portale FLLab mediante l'ordinaria procedura informatica. Generando l'evento di sospensione, il Delegato dovrà allegare:

- nel caso in cui l'Ente Ospitante sospenda le attività, il modello di sospensione per COVID-19 emanato dalla Regione Siciliana (vedi di seguito);
- nel caso in cui l'Ente Ospitante non sospenda le attività, ma in ogni caso tenuto a sospendere i tirocini secondo quanto previsto dalla nota prot. 14368 dell'11/03/2020, il modello di sospensione per COVID-19 emanato dalla Regione Siciliana (adeguando il testo del modello della Regione secondo il caso specifico), nonché ulteriore autocertificazione dell'azienda con la quale si specifica che il periodo di sospensione afferisce al percorso di tirocinio e non alla chiusura dell'azienda (vedi di seguito).

Il modello regionale di comunicazione di sospensione per COVID-19 è reperibile al seguente [link](#); di seguito, invece, il modello di autocertificazione dell'azienda ospitante (da allegare alla comunicazione per sospensione dell'attività del tirocinio non dovuta a chiusura aziendale).

SU CARTA INTESATA DELL'AZIENDA

Regione Siciliana
Dipartimento del Lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative

Oggetto: Avviso pubblico n. 22/2018 Soggetti promotori per la realizzazione di tirocini extracurricolari. D.D.G. n. 360 del 25 febbraio 2019. Autocertificazione Soggetto ospitante sospensione attività di tirocinio emergenza sanitaria COVID-19 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto (*nome e cognome del legale rappresentante dell'azienda*), nato/a (*luogo di nascita*), il (*data di nascita*), Codice Fiscale _____ e residente in (*comune di residenza*) PROV _____, in via/p.zza _____ n. ___, in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____, Via _____ n. ___, Comune/PV _____, telefono _____ Fax _____ e.mail _____,

con riferimento al percorso di tirocinio di (*nome cognome e codice fiscale del tirocinante*) attivato nell'ambito dell' "Avviso pubblico n. 22/2018 "Soggetti promotori per la realizzazione di tirocini extracurricolari. D.D.G. n. 360 del 25 febbraio 2019", presso la sede della medesima, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA

(ai sensi del DPR 445/2000)

che le attività di tirocinio sono sospese dal ___ al ___ a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Luogo e data

Timbro e firma*
Legale rappresentante dell'azienda

*Si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Regione Toscana

Tirocini extracurricolari, autofinanziati e finanziati (nota esplicativa regionale del 16/03/2020)

Come chiarito con note del 5/3/2020 e del 10/3/2020, per effetto del DPCM del 9 marzo 2020 i tirocini non curricolari sono sospesi fino al 3 aprile 2020.

Di seguito si forniscono chiarimenti operativi utili a gestire il periodo di sospensione.

Tirocini non curricolari e svolgimento a distanza delle attività tramite strumenti ICT. Il tirocinio non curricolare è un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tale esperienza, per espressa previsione della Legge Regionale n. 32/2002, art. 17 bis, non costituisce rapporto di lavoro e non può essere usata in alternativa al lavoro subordinato.

Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.

Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione.

Il soggetto ospitante è tenuto altresì a fornire al tirocinante un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione. Il tirocinante deve cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal soggetto ospitante impegnandosi a svolgere le attività di cui al progetto formativo in luoghi di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d'uso e la sicurezza.

Il tirocinante ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività formative effettuate all'esterno dei locali del soggetto ospitante, così come previsto dall'art. 17 ter comma 7 di cui alla LR 32/2002.

Le attività oggetto del tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo ed essere regolarmente riportate nel registro individuale del tirocinante. Il tutor aziendale dovrà adottare idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e garantire adeguato supporto al tirocinante attraverso le modalità ICT identificate nello stesso.

Comunicazioni necessarie per la sospensione. Il soggetto ospitante deve inviare una CO di proroga alla fine del periodo comunicato inizialmente con la CO di attivazione del tirocinio. La CO di proroga dovrà indicare la nuova data fine tirocinio considerando la durata del periodo di sospensione.

Rimborso spese forfettario al tirocinante durante la sospensione. Durante la sospensione del tirocinio il rimborso spese forfettario al tirocinante non è dovuto.

Contributo regionale per i tirocini non curricolari. La domanda di ammissione a finanziamento dei tirocini di nuova attivazione (Modello 1) deve essere inviata nei termini previsti dall'Avviso.

Il soggetto ospitante deve inviare CO di proroga alla fine del periodo comunicato inizialmente con la CO di attivazione del tirocinio. La CO di proroga dovrà indicare la nuova data fine tirocinio considerando la durata del periodo di sospensione.

Tale proroga non prevede un aumento del contributo richiesto e non prevede la presentazione del Modello 2.

Dopo l'invio della CO di proroga relativa alla sospensione per Covid-19 è necessario contattare il numero verde del portale Tirocini on Line per richiedere l'aggiornamento della data fine tirocinio.

Tirocini extracurricolari, autofinanziati e finanziati (FAQ regionali del 30/03/2020)

La circolare regionale del 10 marzo sospende anche i tirocini non curricolari aventi ad oggetto attività di cura e assistenza alla persona?

In analogia con le esclusioni dalla sospensione disposte dai recenti DPCM relativamente alle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, i tirocini aventi ad oggetto attività di cura e assistenza alla persona sono esclusi dalla sospensione dei tirocini non curricolari sul territorio regionale.

Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante il rimborso spese forfettario anche per il periodo in cui il tirocinio rimane sospeso?

In mancanza di attività formativa, al tirocinante non deve essere corrisposto il rimborso spese forfettario per il periodo di durata della sospensione

Cosa comporta la sospensione dello stage?

Come tutte le sospensioni, anche questa disposta dai decreti ministeriali comporta che il tempo rimanente per completare l'esperienza di stage riprenda dopo il periodo di sospensione per la durata residua.

Nel caso di soggetti ospitanti che hanno attivato la cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria, è possibile la ripresa del tirocinio dopo il periodo di sospensione obbligatorio? Il tirocinio può essere mantenuto nel periodo di CIG?

Ai sensi dell'art. 86 ter comma 1 lettera d) del reg. 47R/2003 il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazioni guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o da fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative.

Il comma 2 dispone inoltre che tali requisiti debbano essere mantenuti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.

Qualora il soggetto ospitante si venga a trovare in una delle situazioni di cui alla citata lettera d) è possibile lo svolgimento del tirocinio, se vengono sottoscritti specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.

Pertanto al fine di consentire il mantenimento dei tirocini già attivi presso le aziende che dovessero ricorrere ad ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid-19 è necessario sottoscrivere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, come previsto dalla lett. d) comma 1, art. 86 ter reg. 47R/2003.

In qualità di Soggetto Promotore quali sono le procedure da seguire per riattivare in modalità a distanza i tirocini sospesi dal 10.3? Ad esempio, dovrà essere fatto un nuovo progetto formativo? Che tipo di controllo deve effettuare il soggetto promotore? Deve essere fatta una comunicazione di riattivazione?

Come chiarito nella nota esplicativa del 16 marzo u.s., nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.

Questo vuol dire che deve essere fatto un nuovo PF che dovrà riportare orari, modalità di realizzazione e di tutoraggio aggiornate, con nuove sottoscrizioni da parte dei firmatari. Il ruolo del

Promotore rimane quello stabilito dal quadro normativo regionale e in questo ambito, promotore, ospitante e tirocinante devono essere d'accordo nel procedere con l'adozione della modalità a distanza.

E' quindi opportuno che il Promotore:

- verifichi che i contenuti consentano effettivamente di adottare tale modalità, in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale e che gli strumenti tecnologici che si intende utilizzare siano idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.
- evidenzi al soggetto ospitante la necessità che quest'ultimo informi adeguatamente il tirocinante circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione. Il tirocinante deve cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal soggetto ospitante impegnandosi a svolgere le attività di cui al progetto formativo in luoghi di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d'uso e la sicurezza.
- verifichi che siano estese le tutele INAIL del tirocinante rispetto ai rischi connessi alla realizzazione delle attività formative effettuate all'esterno dei locali del soggetto ospitante, così come previsto dall'art. 17ter comma 7 di cui alla LR 32/2002.
- predisponga il nuovo progetto formativo avendo cura che le attività oggetto del tirocinio si svolgano entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo precedente e che siano adottate da parte del tutor aziendale idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e che lo stesso garantisca adeguato supporto al tirocinante attraverso le modalità ICT identificate. Le attività e le modalità di monitoraggio devono essere regolarmente riportate nel registro individuale del tirocinante.

Ai fini della riattivazione con modalità ICT è sufficiente una mail da fare successivamente alla firma del nuovo PF. La mail deve riportare il numero di giorni di effettiva sospensione e dichiarare che da quel momento il tirocinio è di nuovo attivo.

In caso di tirocinio il cui termine inizialmente prefissato cada all'interno del periodo di sospensione, come deve essere fatta la CO di proroga?

Se il tirocinio non si è potuto concludere a causa della sospensione, il periodo residuo riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei tirocini. Entro il termine in cui si doveva concludere il tirocinio, è necessario presentare una CO di proroga scrivendo nel campo Note il motivo della proroga.

Esempio: per il tirocinio sospeso il 10/03 e con data fine il 1/4/2020, si devono calcolare i giorni di tirocinio che non si sono potuti svolgere e che devono essere recuperati e cioè 22 giorni (dal 10/3 al 1/4). Questo periodo residuo di 22 giorni può però decorrere solo dalla ripresa delle attività formative e cioè, salvo diverse disposizioni, dal 4 aprile.

Pertanto, il periodo per il quale deve essere fatta la CO di proroga è pari a 22 giorni più i giorni che decorrono dalla data di scadenza del tirocinio (1/4) alla data di ripresa delle attività (ad oggi, 4 aprile).

In questa fase di sospensione del tirocinio, quale procedura può seguire il soggetto ospitante per inoltrare la richiesta di ammissione al rimborso del tirocinio extracurricolare che prevede l'invio anche di una dichiarazione firmata dal tirocinante, che però è a casa e non ha la possibilità di stamparla e di mandarla firmata?

La dichiarazione del tirocinante deve essere generata sulla piattaforma tirocini on line da parte del soggetto ospitante e scaricata in formato pdf completa di tutti i dati. Tale pdf deve essere inviato per email al tirocinante che ne verificherà l'esattezza e procederà ad inviare una mail all'ospitante.

La mail del tirocinante dovrà fare riferimento alla sua dichiarazione (e allegarla) e riportare che la stessa si intenda firmata. Tale email in versione pdf, con l'evidenza dell'intestazione del mittente, e la dichiarazione compilata andranno caricate a sistema su tirocini online assieme agli altri documenti richiesti.

Se il soggetto ospitante avesse previsto di iniziare un tirocinio il 23 marzo con CO fatta prima della sospensione stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo u.s., dovrà posticipare l'avvio a data successiva alla conclusione del periodo di sospensione?

Si, l'avvio deve essere posticipato a data successiva alla conclusione del periodo di sospensione. E' opportuno che a tale proposito prenda contatto con il suo soggetto promotore.

Se il soggetto ospitante si rivolgesse in questi giorni al soggetto promotore per attivare un tirocinio, con l'intenzione di farlo avviare il mese prossimo, è possibile farlo al momento?

Ad oggi non è possibile fare previsioni sull'attivazione di nuovi tirocini. In ogni caso, è opportuno rivolgersi al soggetto promotore.

Come si deve procedere nel caso in cui, oltre alla CO di proroga per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il soggetto ospitante voglia procedere anche alla CO di proroga del tirocinio, per i casi previsti dalla disciplina regionale?

In caso di tirocinio che possa essere prorogato anche per motivi previsti dalla disciplina regionale deve essere fatta una sola CO di proroga al termine del primo periodo indicando in nota che la stessa comprende la proroga ai sensi della disciplina regionale e quella dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Tirocini extracurricolari, autofinanziati e finanziati (Comunicazione Regione del 04/04/2020)

Sono sospese fino al 13 aprile 2020 compreso tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione, in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 relativo alla proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio.

Si intendono per attività didattiche e formative:

- le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l'offerta formativa pubblica erogata in presenza nell'ambito del contratto di apprendistato;
- le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari, ad eccezione di quelli che possono essere svolti a distanza tramite strumenti ICT.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

In caso di sospensione del tirocinio autofinanziato, per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione, firmata da tutti i soggetti interessati, dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La richiesta di proroga deve essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare

la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa. Pertanto, prima dell’attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all’indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it la tabella informativa (in allegato) debitamente compilata ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l’inoltro di un nuovo progetto formativo che dovrà debitamente essere firmato da tutti i soggetti coinvolti, inoltrato per mail all’indirizzo tirocini@fondazioneilavoro.it ai fini dell’immediata trasmissione al cpi competente e successivamente caricato su FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell’evento di variazione. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di riportare nel registro individuale del tirocinante le attività e le modalità di monitoraggio, di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Tabella informativa per attivazione modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza

CODICE TIROCINIO	
DATA INIZIO MODALITA' DI PRESUCUZIONE DEL TIROCINIO A DISTANZA	
STRUMENTI TECNOLOGICI FORNITI AL TIROCINANTE	
MODALITA' A GARANZIA TUTORAGGIO	
ASSICURAZIONE INAIL (indicare se diversa da quella iniziale)	

Piano Integrato per l'Occupazione – Fase 2 (Comunicazione Direzione Lavoro 12 marzo 2020)

Al fine di rispondere all'esigenza di continuità dell'erogazione degli interventi rivolti agli utenti, preservando il più possibile la tutela della salute, si specifica quanto segue:

1. tutte le attività a carattere didattico e formativo, ivi comprese quelle a carattere seminariale (attività di gruppo svolte in presenza), che i beneficiari attuatori della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione – Fase 2 hanno calendarizzato, sono sospese fino al 03 aprile 2020 compreso, salvo eventuale proroga del provvedimento. È consentita solo l'eventuale attività svolta a distanza, realizzata attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle stesse e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti;
2. le attività di orientamento a carattere individuale sono sospese fino al 03 aprile 2020 compreso, salvo eventuale proroga del provvedimento. Le attività possono essere svolte esclusivamente con modalità diverse dal colloquio in presenza, attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili (es. via Skype o WhatsApp). In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività e, pertanto, l'operatore registrerà sulla Timesheet allegata all'Avviso lo svolgimento dell'attività a distanza, allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente. Al fine di consentire la verifica dell'anagrafica dell'utente al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto (il cosiddetto nickname) all'utente (tramite invio del nickname attraverso l'indirizzo di posta elettronica o SMS o WhatsApp). È assolutamente indispensabile, ai fini dell'ammissibilità della spesa, conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili.

In ragione della situazione di carattere eccezionale ed emergenziale venutasi a creare, si deroga ai termini individuati dall'Avviso per lo svolgimento delle attività (es. 30 giorni per il primo colloquio ex art. 6 dell'Avviso, 30 giorni entro cui effettuare le prime 3 ore di assessment obbligatorio ex Art. 8 dell'Avviso). La sospensione delle attività legata all'ottemperanza delle disposizioni del DPCM sarà recuperata allungando di un pari periodo i programmi di assistenza intensiva attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Politiche attive (Comunicazione Direzione Formazione 10 marzo 2020)

Tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione, sono sospese fino al 03/04/2020 compreso. Per attività didattiche e formative si intendono:

- le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l'offerta formativa pubblica erogata in presenza nell'ambito del contratto di apprendistato;
- le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari.

Le scadenze relative ai percorsi formativi, ricadenti in questo periodo, sono momentaneamente sospese e saranno prorogate per un periodo pari alla durata della sospensione.

È in fase di valutazione la possibilità di autorizzare modalità di svolgimento delle lezioni alternative alla presenza in aula, ad esempio mediante sistemi di aule virtuali telematiche.

I sistemi che saranno individuati dovranno garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza che replichino, per quanto più possibile, la formazione frontale. Le possibili soluzioni in studio dovranno essere condivise a livello nazionale, a partire dal coordinamento interregionale e dai responsabili nazionali dei Programmi Operativi FSE.

Per indicazioni circa Progerri formativi finanziati dal PON IOG, leggi questa nota del 23/03/2020.

Per indicazioni circa Progerri formativi finanziati dal POR FSE, leggi questa nota del 23/03/2020.

Regione Umbria

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (circ. n. 2 apr. con D.D. n. 279 del 10/03/2020)

Il Direttore di ARPAL Umbria, considerati i provvedimenti normativi emanati medio tempore dal Governo per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus CODIV-19, ha disposto al punto 1.4 la sospensione temporanea fino al 3 aprile 2020 delle attività legate all'avvio e alla gestione dei tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati. Saranno in seguito comunicate le modalità operative e gestionali definite da ARPAL Umbria per l'approvazione e la gestione dei tirocini interessati dal suddetto provvedimento.

Sono sospese le attività amministrative finalizzate all'attivazione di nuovi tirocini.

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (Comunicazione Regione del 25/03/2020)

Indicazioni operative relative alla sospensione dei tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati promossi nella Regione Umbria e Arpal Umbria, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM del 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione della circolare ARPAL Umbria n.2 del 10/03/2020 che ha previsto l'immediata sospensione d'ufficio di tutte le attività legate all'avvio e alla gestione di tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione alle modalità di gestione del periodo di sospensione.

Tale disposizione vale per tutti i tirocini svolti in regime ordinario e per quelli finanziati da risorse regionali a valere, ad esempio, sugli avvisi regionali "Umbriattiva Tirocini", "Cresco".

Per i tirocini in corso alla data del 11/03/2020, si precisa che il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Essendo una sospensione d'ufficio non è necessario l'invio di alcuna comunicazione sottoscritta da parte del soggetto ospitante e/o tirocinante bensì l'imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso il registro presenze del tirocinante.

Per quanto concerne la modalità di comunicazione della sospensione con il Sistema Informativo SARE si precisa che la sospensione, non prevedibile al momento della progettazione del tirocinio, andrà comunicata come proroga, in quanto il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione.

Pertanto alla data di scadenza del tirocinio prevista nel progetto formativo individuale l'azienda ospitante dovrà effettuare una comunicazione Unilav di proroga del tirocinio di durata pari al periodo di sospensione.

Secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento durante il periodo di sospensione non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 81 del 2017 che ha introdotto il lavoro agile in Italia, il tirocinio extracurricolare non può essere effettuato in modalità smart working, in quanto il lavoro agile è una "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato". Quindi è destinata a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, ma non ai tirocini. Il tirocinio formativo in qualità di istituto formativo non si configura come un rapporto di lavoro.

Tirocini non finanziati. Le attività inerenti all'istruttoria delle nuove richieste di attivazione di tirocini non finanziati, ai tirocini progettati ma non ancora avviati, riprenderanno successivamente alla data del 3 Aprile 2020, salvo ulteriori ed eventuali provvedimenti

Tirocini finanziati. Si considerano sospese tutte le tempistiche previste dall'Avviso "Umbriattiva Tirocini" per la gestione delle proposte e dei progetti formativi di tirocinio.

Più precisamente:

- Qualora non si proceda alla selezione del candidato tirocinante entro 15 gg. dalla chiusura della proposta, questa non decade automaticamente (tuttavia nel caso in cui il soggetto ospitante ritiene che i candidati non risultino idonei, da una verifica della scheda candidato nel Catalogo Cura, sarebbe opportuno procedere a caricare la “non idoneità” degli stessi in modo da dare loro la possibilità di candidarsi ad altre proposte di tirocinio)
- Qualora non si proceda alla validazione del progetto formativo entro 20 gg da parte del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del candidato, il progetto formativo non decade
- Qualora il tirocinio abbia ricevuto la comunicazione di ammissione a finanziamento non deve necessariamente essere attivato entro 30 giorni dalla comunicazione.

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (Determinaz. Direttoriale n. 360 del 03/04/2020)

Determina di:

1. di disporre la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle le Circolari n. 1 del 05.03.2020, n. 2 del 10.03.2020 e n. 3 del 13.03.2020, con particolare riferimento alla sospensione di tutte le attività formative autorizzate dalla Regione Umbria e da ARPAL, fatta salva la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza, ivi compresi i tirocini extracurricolari con le modalità che saranno oggetto di specifiche disposizioni attuative di prossima emanazione, fino alla data del 13 aprile 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe o modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie a seguito di provvedimenti governativi;
2. di dare atto che le misure adottate con la determinazione del Coordinatore 326 del 24.03.2020, le determinazioni dirigenziali n. 339 del 24.03.2020 e n. 341 del 25.03.2020 e la determinazione direttoriale n. 342 del 26.03.2020 rimangono efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino alla data antecedente che sarà stabilita con D.P.C.M., salve eventuali modifiche o integrazioni nel periodo qualora il Governo dovesse assumere nuovi provvedimenti.

Politiche attive (circ. n. 2, appr. con D.D. n. 279 del 10/03/2020)

Saranno riprogrammati gli appuntamenti relativi al reddito di cittadinanza ed in genere tutte le attività propedeutiche all'avvio delle politiche attive del lavoro.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID – 19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La proroga del tirocinio deve essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

Regione Veneto

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Comunicazione Regione del 13/03/2020)

Le presenti indicazioni riguardano esclusivamente i tirocini extracurricolari che prevedono che l'erogazione dell'indennità di partecipazione allo stesso non sia sostenuta con risorse pubbliche. Per i tirocini cosiddetti "finanziati", infatti, la Regione ha già adottato dei provvedimenti di sospensione. Alla luce del recente DPCM del 9 marzo 2020 e alla luce anche di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, qualsiasi tirocinio extracurricolare in svolgimento presso un ambiente di lavoro non può proseguire, in quanto trattasi di esperienza formativa e non lavorativa.

Non sono attivabili neppure nuovi percorsi di tirocinio, per lo stesso motivo.

Premessa l'impossibilità di prosecuzione dei tirocini in corso con le modalità ordinarie, il soggetto ospitante, dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:

1. Interruzione del tirocinio, nel caso in cui il soggetto ospitante/datore di lavoro ritenga non più conseguibili gli obiettivi formativi del tirocinio, data l'attuale situazione di emergenza;
2. Sospensione del tirocinio: con la presente nota si autorizza, infatti, il recupero, dopo la scadenza naturale, delle giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica;
3. Prosecuzione dell'esperienza con modalità a distanza. Questa modalità di svolgimento è resa possibile solo fino a quando perdura l'emergenza, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza. L'attività a distanza non può svolta presso il soggetto promotore, come da disposizioni del DPCM 11 marzo. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza a distanza, per il tramite di adeguata. Per poter proseguire l'esperienza in modalità a distanza, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere favorevole del tirocinante e del soggetto promotore il quale, in quanto garante dell'esperienza formativa, dovrà verificare che gli obiettivi formativi dell'esperienza siano ugualmente raggiungibili.

Nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione che attesti che:

1. la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza;
2. dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza.

Si ricorda che le suddette indicazioni hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.

Tirocini extracurricolari finanziati e politiche attive (Decreto n. 189 del 09/03/2020)

Dispone la sospensione di tutte le attività, individuali e di gruppo, fino al 3 aprile 2020.

Tirocini extracurricolari finanziati e politiche attive (Decreto n. 235 del 03/04/2020)

Proroga la sospensione prevista dal DDR n. 189/2020 di tutte le attività sia individuali che di gruppo previste nei progetti approvati dal Direttore della Direzione Lavoro fino al 13 aprile 2020, salvo le attività che si svolgono in modalità a distanza.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

Di seguito il dettaglio sulla procedura da seguire in relazione alle casistiche 2 e 3, rinviando al successivo punto "Modulistica" per la modulistica da utilizzare.

In caso di sospensione del tirocinio autofinanziato, per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della

modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID – 19 firmata da tutti i soggetti interessati dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La richiesta di proroga deve essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza, anziché dalla sede di lavoro del soggetto ospitante: non sono dovute particolari comunicazioni al sistema delle comunicazioni obbligatorie o al Ministero del Lavoro e Politiche sociali. Prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it l'Addendum (vedi più avanti) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. Resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Di seguito il modello di Addendum per prosecuzione dell'esperienza in modalità a distanza.

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL
.....**

Avvio modalità a distanza

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal ___/___/___ il tirocinio si svolgerà in modalità _____ a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data ___/___/___

Provincia Autonoma di Bolzano

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Linee Guida Ripartizione Lavoro del 12/03/2020)

La promozione di tirocini extracurricolari, delle convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e i progetti di cui alla legge provinciale n. 11/1986, a partire dal 13.03.2020 è sospesa.

Anche tutti i progetti in svolgimento sono sospesi.

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Portale regionale 03/2020)

La promozione di tutti i tirocini, ad eccezione di quelli estivi con decorrenza 1 giugno 2020, è attualmente sospesa.

Tutti i tirocini attualmente in svolgimento sono sospesi, a meno che non si sia attivata una forma di smart working che consenta lo svolgimento della prestazione esclusivamente dal domicilio del tirocinante. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato, presentando un nuovo progetto di tirocinio non appena la situazione si sarà normalizzata. Si prega di procedere alla cessazione anticipata del progetto tramite ProPraktika e ProNotel2.

Provincia Autonoma di Trento

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Comunicazione Università di Trento del 23/03/2020)

Il D.R. n. 204 dd. 10.3.2020 ha previsto la sospensione di tutti i tirocini curricolari ed extracurricolari. Dal 23.3.2020 vengono riattivati i tirocini curricolari e extracurricolari sospesi, qualora possano essere svolti in modalità smartworking durante il periodo di emergenza e siano preventivamente autorizzati dall'ente ospitante e dal tutor accademico.

È possibile l'attivazione, previa autorizzazione dell'ente ospitante e dal tutor accademico e solo sul territorio italiano, di nuovi tirocini che possono essere svolti in modalità smartworking per il periodo di emergenza. In ogni caso dovranno essere sempre assicurate le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Tirocini extracurricolari autofinanziati (FAQ Università di Trento del 23/03/2020)

Q: Devo sospendere il mio tirocinio anche se extracurricolare (ovvero attivato con lo status di laureato/a entro 12 mesi dal conseguimento del titolo)?

A: Di norma sì, il tirocinio deve essere sospeso. I tirocini extracurricolari possono proseguire, siano con sede in Italia oppure con sede all'estero, solo a condizione che il soggetto ospitante possa garantire le condizioni di sicurezza/salute/igiene/sorveglianza sanitaria, e abbia in carico le coperture assicurative del/della tirocinante.

Q: Posso far continuare un tirocinio extracurricolare?

A: Solo a condizione che si possano garantire le condizioni di sicurezza/salute/igiene/sorveglianza sanitaria, e che si abbiano in carico le coperture assicurative del/la tirocinante. In assenza anche di una sola delle condizioni suindicate, il tirocinio deve essere sospeso.

Q: Posso far continuare un tirocinio extracurricolare in modalità remoto?

A: Solo a condizione che si possano garantire adeguate coperture assicurative per il/la tirocinante.

Q: Non potendo recarmi fisicamente dal soggetto ospitante, posso continuare il mio tirocinio extracurricolare, in accordo con il tutor aziendale, in modalità remoto (es. propria residenza, domicilio, sede temporanea all'estero)?

A: Sì a condizione che il soggetto ospitante abbia in carico adeguate coperture assicurative per il/la tirocinante. È quindi facoltà del soggetto ospitante, in accordo con il/la tutor universitario/a, acconsentire all'assenza temporanea dei tirocinanti dalla sede originariamente prevista, in linea con le indicazioni fornite ai dipendenti.

Q: Posso avviare un tirocinio extracurricolare, in accordo con il tutor aziendale, in modalità remoto (es. propria residenza, domicilio, sede temporanea all'estero)?

A: È facoltà del soggetto ospitante, in accordo con il/la tutor universitario/a, acconsentire a tale modalità purché abbia in carico adeguate coperture assicurative per il/la tirocinante.

Il/la tirocinante deve verificare che nella bozza del Progetto formativo - in sezione "Attività oggetto del tirocinio"- vengano chiaramente indicate le attività previste da remoto e l'indirizzo da cui saranno svolte. Entrambe le informazioni sono vincolanti per l'avvio del tirocinio.

Q: Posso far riprendere un tirocinio curricolare in modalità remoto?

A: Sì se il tutor universitario approva la prosecuzione del tirocinio in remoto, in quanto coerente con le finalità previste nel progetto formativo e come modalità strettamente vincolata alla situazione di emergenza.